

La tutela collettiva nell'età della competizione economica globale*

Andrea Lassandari

I. Introduzione.	30
II. I fasti della globalizzazione.	30
1. Gli scenari.	31
2. La riflessione liberale: distinte elaborazioni.	37
3. Diritti e cittadinanza: il punto di vista repubblicano.	41
4. Percorsi della dottrina giuridica del lavoro in Italia.	45
5. La crisi della tutela collettiva.	52
III. Palingenesi ed epifania dell'autonomia collettiva: il razionale è reale?	56
1. Il sindacato nella globalizzazione.	56
2. Pluralismo giuridico ed esperienza sindacale.	61
3. Una possibile "strategia" della prassi, tra passato e futuro.	64
3.1. La regola sindacale: clausole normative unilaterali e contrattuali.	65
3.2. Il problema della <i>soziale Exekution</i> .	67
3.3. Stati e sindacati.	71

* Originariamente pubblicato come WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 25/2005

I. Introduzione.

L'approfondimento che segue è suddiviso in due parti, dialetticamente contrapposte.

Nella prima si dà conto del fenomeno economico e sociale denominato globalizzazione, il quale viene descritto e preso fondamentalmente in considerazione come problema: gli ultimi paragrafi di questa sono in particolare rivolti alla relazione tra globalizzazione e riflessione dei giuristi del lavoro nazionali, da una parte, nonché crisi (indotta) del ruolo come dell'azione sindacale, dall'altra.

Il secondo nucleo tematico concerne invece la possibilità, analizzata in termini non esclusivamente teorici, dell'introduzione di forme di governo della dinamica economica concorrenziale sovranazionale, da parte proprio dell'autonomia collettiva: sorta di "rinascita" dalle ceneri in cui pare la si stia riducendo.

In tutt'altro momento storico, che vedeva la massima espressione propulsiva del movimento operaio in questo Paese, Giorgio Ghezzi concluse il saggio forse più critico verso l'assetto teorico e normativo costituito, con le seguenti osservazioni. "In ogni caso la realtà odierna ci dimostra quanto sia da contestarsi che il giurista – specie quando, come il giuslavorista, estende la sua indagine anche oltre i confini dell'ordinamento statale – debba comunque adempiere la funzione del pacificatore, del compositore sociale. A volte, se il giurista vuol porre a fondamento del proprio lavoro interpretativo delle premesse che siano davvero efficienti (cioè tali da includere la maggiore quantità possibile di informazioni rilevanti sulla realtà effettuale), e se vuol così giungere a conclusioni che siano davvero stringenti, suo compito è anche quello di cogliere i contrasti, le tensioni, le contraddizioni che si annidano nell'ordinamento ...; e suo compito diviene inoltre, in questi casi, quello di saper serenamente riconoscere (qui, forse, sta la morale della favola) quanto, dall'esterno, insinua nuove contraddizioni all'interno dell'ordinamento, anche se ciò pone in forse il potere esistente e, insieme, tutto ciò che, razionalizzando, gli serve, egemonicamente, da copertura ideologica"⁸⁷.

Nella fase del ripensamento – secondo altri della crisi o del disorientamento⁸⁸ – del diritto del lavoro e dello stesso significato della tutela collettiva, ancora maggiore risulta l'esigenza di porre "in forse il potere esistente e, insieme, tutto ciò che, razionalizzando, gli serve, egemonicamente, da copertura ideologica".

II. I fasti della globalizzazione.

"Tuttavia la particolarità della civiltà al cui crollo abbiamo assistito consisteva precisamente nel fatto che essa si basava su fondamenta economiche. Anche altre società ed altre civiltà erano limitate dalle condizioni materiali della loro esistenza: questo è un tratto comune di tutta la vita umana e in realtà di tutta la vita, sia religiosa che non religiosa, materialista o spiritualista. Tutti i tipi di società sono limitati da fattori economici. Tuttavia la civiltà del diciannovesimo secolo era economica in un senso diverso e distinto poiché sceglieva di fondarsi su un motivo soltanto

⁸⁷ Cfr. GHEZZI, *Osservazioni sul metodo dell'indagine giuridica nel diritto sindacale*, RTDPC, 1970, I, p. 433 ss.

⁸⁸ V. TREU, *Politiche del lavoro*, Bologna, 2001, p. 173 ss.

raramente riconosciuto come valido nella storia delle società umane e certamente mai prima sollevato al livello di una giustificazione di azione e di comportamento nella vita quotidiana, e cioè il guadagno. Il sistema del mercato autoregolantesi era derivato da questo principio”⁸⁹.

1. Gli scenari.

La globalizzazione dell’economia costituisce punto di riferimento di una riflessione assai diffusa (quasi corrispondentemente), interdisciplinare, con rilevante e progressivo consolidamento da almeno quindici anni: gli esiti di questo imponente dibattito – a cominciare dalle definizioni dei fenomeni analizzati - sono tuttavia (o conseguentemente) incerti. Il metodo stesso d’approccio è per parte sua assai eterogeneo: si ha in effetti l’impressione dell’emergere più di una occasione di confronto, in ambito sovente sovranazionale, tra *maîtres à penser*, specialisti di varie discipline, divulgatori, che di un approfondimento in senso proprio.

L’oggetto preso in considerazione è tuttavia caratterizzato da grandissima pervasività sociale come dinamicità; conduce inoltre normalmente ad una dimensione valutativa dell’osservazione: ciò potendo spiegare i precisati, probabilmente allo stato inevitabili, limiti.

Il fenomeno – o meglio l’espressione con cui lo si definisce - è infatti di pubblico dominio probabilmente in tutte le società caratterizzate da rilevante presenza dei mezzi di comunicazione di massa; appartiene a pieno titolo alla retorica (e propaganda) politica; si lega, secondo molteplici punti di vista, alla ridefinizione dei rapporti di potere tra classi od aggregati sociali, in sede nazionale come internazionale, attualmente in corso. Nel nome della globalizzazione sono così sostenute molteplici scelte di indirizzo politico: programmaticamente quelle di flessibilità nei rapporti di lavoro, per quanto qui maggiormente interessa⁹⁰; non è infrequente però si faccia della prima “alibi”⁹¹ per determinazioni le più varie ed anche “spicciole”. Vengono pure giustificate o spiegate tramite di essa evoluzioni nelle “spontanee” dinamiche sociali: ad es. inadeguatezze di formazione dei redditi di lavoratori, pensionati, più in generale cittadini.

La globalizzazione è ancora descritta secondo canoni che ne segnalano una immanente e decisiva dimensione politica: ad es. quando la si presenta come “neo-liberista”; e viene, in quanto tale, contestata da movimenti più o meno organizzati, anch’essi presenti in molti Paesi.

Ma non di rado è oltrepassato l’ambito della politica, disponibile e contingente, per attingere quasi al profilo “metafisico” della necessità: la globalizzazione viene così intesa come inevitabile, incontrollabile e forse addirittura arcano processo esterno. Tra le cause di ciò, penso possano essere individuati l’oggettiva, quasi schiacciante, posizione di preminenza acquisita da un determinato disegno politico che accompagna – ed anzi a rigore dovrebbe dirsi si serve de – la globalizzazione; la grande efficacia delle tecniche di comunicazione di massa, impiegate in modo tanto

⁸⁹ KARL POLANYI, *La grande trasformazione*, Torino, 1974 (New York, 1944), p. 38. L’autore descrive ed argomenta puntualmente, nell’opera, questo fondamentale enunciato.

⁹⁰ Cfr. SENNET, *L’uomo flessibile*, Milano (New York - London), 1999. V. pure GALLINO, *Il costo umano della flessibilità*, Roma-Bari, 2001.

⁹¹ DAHRENDORF, *Libertà attiva*, Roma-Bari (München), 2003, p. 24.

massiccio quanto sofisticato allo scopo⁹²; l'effetto di "spiazzamento", culturale e di nuovo politico, generato dalle esistenti, da tempo praticate, possibilità di svincolarsi dagli ordinamenti dei singoli Stati⁹³.

Senza entrare nella *querelle* sulla effettiva novità dei contemporanei accadimenti, rispetto a momenti passati⁹⁴, emerge quindi che la globalizzazione, pur nella indeterminatezza che la accompagna, costituisce dato di assoluta concretezza; nello stesso tempo trova conferma come le aporie del dibattito, rispetto a fattispecie così onnivora, multiforme e contemporaneamente opaca, abbiano più di una ragione.

Ai limitati fini di questo lavoro, si fa propria innanzitutto una sobria definizione, la quale presenta la globalizzazione dell'economia "come una fase del capitalismo moderno iniziata negli anni '80 e caratterizzata da una accelerata integrazione internazionale delle attività economiche, sia nelle forme tradizionali – commercio e investimenti diretti all'estero – sia in forme nuove, come investimenti finanziari a breve termine, speculazioni sui cambi, commercio nei servizi, variegati accordi tra imprese, complessi fluidi di conoscenze e tecnologie..... La scala globale di queste attività è stata favorita dalla riduzione dei costi di trasporto, comunicazione e coordinamento consentiti soprattutto dall'emergere di un nuovo 'paradigma tecnologico' legato alle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione"⁹⁵.

L'apparire sempre più deciso di questa vocazione internazionale del processo economico, ha innanzitutto condotto a sottolineare la crisi del ruolo dello "Stato-nazione", collegata peraltro all'emergere di "Stati-regione", definiti "zone economiche 'naturali'"⁹⁶. Ciò implicando l'ingresso

⁹² Per una risalente – ma tuttora assai lucida ed efficace – analisi, v. ADORNO e HORKHEIMER, *Dialettica dell'illuminismo*, nella parte dedicata all'*Industria culturale. Illuminismo come mistificazione di massa*, Torino, 1966 (Amsterdam, 1947), p. 130 ss. Cfr. oggi ZOLO, *La strategia della cittadinanza in La cittadinanza. Appartenenza, identità diritti*, a cura di ZOLO, Roma-Bari, 1999, p. 35 ss.

⁹³ D'ANTONA, *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?*, RGL, 1998, p. 325, rileva che "la contrapposizione nazionale/sovranazionale produce quella che potremmo definire la 'sindrome del vincolo esterno' e un virtuale conflitto tra i valori sociali accolti nelle Costituzioni nazionali e le concrete modalità di esercizio della sovranità ceduta ai centri di regolazione sovranazionale, i quali si muovono in un quadro costituzionale diverso, basato sugli accordi e sui trattati istitutivi".

⁹⁴ Riducono portata e rilievo della novità HIRST e THOMPSON, *La globalizzazione dell'economia*, Roma, 1997 (Cambridge, 1996). V. pure le osservazioni di POLANYI, *op. cit.*, le quali, formulate a descrizione soprattutto dei processi socio-economici del diciannovesimo secolo, risultano in taluni casi singolarmente attuali. Cfr., sempre a proposito di possibili parallelismi tra ventesimo e diciannovesimo secolo, pure ARRIGHI, *Il lungo ventesimo secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo*, Milano, 1996.

⁹⁵ Così PIANTA, *Globalizzazione dal basso. Economia mondiale e movimenti sociali*, Roma, 2001, p. 11. Per un'altra "sobria" e "credibile definizione" – come si esprime VENEZIANI, *Globalizzazione e contrattazione collettiva europea: frammenti di una strategia*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di SCARPONI, Milano, 2001, p. 182 – v. DORE, *La globalizzazione dei mercati e la diversità dei capitalismi*, Bologna, 1996, p. 1017. Si veda pure DORE, *Capitalismo di borsa o capitalismo di welfare?*, Bologna, 2001 (Oxford 2000). TOURAINE descrive i medesimi fenomeni come "ritorno del capitalismo": così in *Come liberarsi del liberismo*, Milano 2000 (Paris, 1999), p. 18 ss.

⁹⁶ Cfr. OHMAE, *La fine dello Stato-nazione*, Milano, 1996 (New York, 1995) p. 128 ss. Questo l'elenco presentato – per il vero un po' estemporaneo – degli "Stati-regioni": "l'Italia settentrionale; il Baden-Württemberg (o Reno settentrionale); il Galles; San Diego/Tijuana; Honk Kong/Cina meridionale; Silicon Valley/Bay Area in California; Pusan (all'estremo sud della Penisola coreana) e le città di Fukuoka e Kitakyushu nel nord dell'isola giapponese di Kyushu. A queste zone si aggiungono il cosiddetto Growth Triangle di Singapore, Johor (lo stato più meridionale della Malesia) e le vicine isole Riau appartenenti all'Indonesia (inclusa Batam, una vasta zona in regime di porto franco); il Research Triangle Park nel North Carolina; la regione francese del Rodano-Alpi, che gravita su Lione e vanta solidi legami commerciali e culturali con l'Italia; la regione della Linguadoca-Rossiglione, attorno a Tolosa, città strettamente collegata alla Catalogna; Tokyo e le zone circostanti; Osaka e la regione di Kansai; l'isola di Penang in Malaysia; e anche l'emergente 'Greater Growth Triangle', venuto alla ribalta nel 1992, che attraverso lo stretto di Malacca congiunge Penang, Medan (città indonesiana dell'isola di Sumatra) e Phuket in Thailandia".

in un universo, quello sovranazionale, assai scarsamente e con limitata efficacia regolato⁹⁷; collocandosi nel quale, è anzi possibile porre gli stessi sistemi normativi nazionali in concorrenza uno con l'altro, inducendo questi ultimi a ricercare la soluzione più gradita alle imprese investitrici. La dinamica coinvolge pesantemente, tra i primi, i sistemi di protezione dei diritti dei lavoratori, preciso oggetto di c.d. *dumping e shopping sociale*⁹⁸.

Ne è seguita una discussione che per alcuni versi (re)impiega argomentazioni ben note, le quali si confrontano da un paio di secoli⁹⁹; in cui d'altra parte non si è esitato a rinviare al mero e "bruto" dato di fatto, più eloquente di tante considerazioni. In ogni caso la nuova dinamica è stata salutata con entusiasmo da chi ha previsto che "il potere sull'attività economica migrerà inevitabilmente dai governi centrali degli Stati-nazione alla rete senza confini formata dalle innumerevoli decisioni individuali prese a partire dalla realtà del mercato"¹⁰⁰. Si tratta di orientamento esplicativo della teoria neo-classica - dominante oggi nella dottrina economica ed in grado di influenzare il punto di vista di buona parte delle istituzioni economiche internazionali come di non pochi Paesi (non solo occidentali) - al cui centro si collocano il "postulato metodologico dell'individuo isolato, massimizzatore razionale della propria utilità soggettiva", come la stessa "idea smithiana della 'mano invisibile'"¹⁰¹.

Altri invece, sebbene con capacità ben diversa di incidere sui concreti eventi, hanno formulato analisi assai più articolate; come anche osservazioni molto caute ovvero apertamente critiche, quanto agli effetti indotti dalla globalizzazione.

La "fine dello Stato-nazione" deve così essere ben ponderata, se tra i "protagonisti" della contemporanea evoluzione - accanto alle "imprese transnazionali" ed al "sistema delle

⁹⁷ Cfr. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000, e RODOÀ, *Diritto e diritti nell'era della globalizzazione*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di SCARPONI, *op. cit.*, p. 39 ss.

⁹⁸ V. BECK, *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro*, Torino, 2000 (Frankfurt am Main, 1999), p. 40 ss.; JEAMMAUD, *La 'mondializzazione': banco di prova per il diritto del lavoro*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di SCARPONI, *op. cit.*, p. 60.

⁹⁹ La valorizzazione della "mano invisibile" di ADAM SMITH – ovvero, in molti casi, di una vulgata non del tutto completa e corretta del pensiero di questi: cfr. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, Milano, 2001 (New York, 1999), p. 32 – mantiene in effetti in vita pure buona parte della critica marxiana. Per una ricca ed analitica descrizione del punto di vista economico, nel rapporto in particolare con il diritto del lavoro, cfr. DEL PUNTA, *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, DLRI, 2001, p. 3 ss. Riferimenti ad ADAM SMITH sono del tutto diffusi: nel dibattito nazionale v. ad es. ANDREA e PIETRO ICHINO, *A chi serve il diritto del lavoro*, RIDL, 1994, I, p. 461, nota 1, a proposito dell'"economista ortodosso". Non stupisce quindi la frequenza di citazioni di KARL MARX, anche da parte di pensatori estranei a questo orientamento di pensiero. V. ad es. DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 27, il quale riporta i seguenti brani del *Manifesto del partito comunista* di KARL MARX e FRIEDRICH ENGELS, Roma-Bari, 2001 (London, 1848): "la borghesia 'ha distrutto tutti i rapporti feudali, patriarcali, idilliaci. Essa ha lacerato spietatamente tutti i variopinti legami feudali che stringevano l'uomo al suo superiore naturale, e non ha lasciato tra uomo e uomo altro legame che il nudo interesse, il freddo pagamento in contanti' ... L'epoca si distingue per l'"ininterrotta messa in discussione di tutte le condizioni sociali", "l'insicurezza e il movimento perpetui". Vengono dissolti tutti i rapporti stabili e irrigiditi, con il loro seguito di modi di vedere e di concezioni venerate e di veneranda età, e i rapporti nuovi invecchiano prima ancora di potersi consolidare. Si volatilizzano le immobili gerarchie sociali, viene profanato tutto ciò che vi è di sacro ...". Cfr. pure ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, LD, 2003, p. 573.

¹⁰⁰ Così OHMAE, *op. cit.*, pp. 69-70.

¹⁰¹ Cfr. DEL PUNTA, *op. cit.*, p. 11.

comunicazioni” – trova posto pure “una superpotenza imperiale”¹⁰²; mentre nel contempo, forse curiosamente, il numero degli Stati aumenta¹⁰³.

Secondo alcune letture, sarebbe anzi proprio la “caduta del muro di Berlino” a costituire inizio, ideale ed al contempo concreto, di una egemonia degli Stati Uniti d’America, la quale, indiscussa sul piano militare¹⁰⁴, si avvarrebbe proprio della “globalizzazione” per estendersi e rafforzarsi in sede economica come politica¹⁰⁵. Dovrebbe allora essere la chiave di lettura neo-imperiale a prevalere¹⁰⁶.

All’interno di questo peculiare approccio, va tuttavia per l’ennesima volta registrata la presenza di dialettiche non composte: ad es. tra chi ha sostenuto, con il terminare della guerra fredda, “la fine della storia”¹⁰⁷, e chi invece parla, solo pochi anni dopo, di “scontro di civiltà”¹⁰⁸. Così come non c’è piena uniformità di vedute su ruolo e margini di intervento, accanto all’unica superpotenza, in particolare della Comunità europea¹⁰⁹.

La pubblicistica, di diverso livello e fattura, sulle conseguenze negative dell’imporsi della globalizzazione è d’altra parte abbondantissima, con notevole sfoggio di dati (anche se non sempre le affermazioni dei diversi autori sembrerebbero del tutto perfettamente conciliabili tra loro).

¹⁰² Così RODOTÀ, *op. cit.*, p. 49. V. pure HABERMAS, *La costellazione postnazionale*, Milano, 1999 (Frankfurt am Main, 1998), p. 11.

¹⁰³ V. CASSESE, *Lo spazio giuridico globale*, RTDP, 2002, p. 326. D’altra parte non mancano analisi volte a sottolineare, per es. all’interno dell’area comunitaria, l’esistenza di tendenze contraddittorie che comunque non vedono una chiara “abdicazione” di ruolo dei singoli Paesi: cfr. SIMITIS, *Europeizzazione o rinazionalizzazione del diritto del lavoro?*, DLRI, 1994, p. 639 ss..

¹⁰⁴ Secondo RIFKIN *La fine del lavoro*, Milano (New York), 1995, p. 68, “il complesso militare-industriale” statunitense, “durante gli anni di Reagan e Bush” si ingigantisce a tal punto “che, se avesse costituito una nazione a sé stante, si sarebbe collocato al tredicesimo posto nella graduatoria dei Paesi industrializzati”. V. pure THURLOW, *La costruzione della ricchezza*, Milano, 2000 (New York, 1999), p. 109.

¹⁰⁵ Cfr. BECK, *op. cit.*, p. 160. Interpretazioni avanzate da studiosi di diritto del lavoro soprattutto appartenenti a Paesi del Centro e Sud America, emerse al XVII Congresso mondiale di Diritto del lavoro e Sicurezza sociale tenutosi a Montevideo, dal 2 al 5 settembre 2003, individuano nel Trattato di Versailles, che conclude la prima guerra mondiale e nel cui ambito si dà vita all’Organizzazione internazionale del lavoro, da una parte, ed appunto nella caduta del muro di Berlino, dall’altra, origine e (tendenziale) fine del diritto del lavoro. Quest’ultimo sarebbe stato “adottato” perché funzionale al capitalismo, impegnato nella “mortale” competizione con il comunismo: una volta sconfitto quest’ultimo, non ci sarebbe più ragione di mantenere le regole di protezione dei lavoratori. Così ad es. NESTOR DE BUEN LOZANO, intervenendo ad una tavola rotonda del Congresso.

¹⁰⁶ Straordinariamente suggestive, in materia, le pagine di SAID, *Cultura e imperialismo*, Roma, 1998 (New York, 1993).

¹⁰⁷ Cfr. FUKUYAMA, *La fine della storia e l’ultimo uomo*, Milano, 1996 (New York, 1992). Una impostazione a-storica - soprattutto poiché venata di elementi di ordine ontologico, debitori del panteismo anti-trascendente di SPINOZA – pare altresì essere quella, radicalmente critica, di HARDT e NEGRI, *Impero*, Milano, 2000: cfr. pure NEGRI, *Dialogo su impero e democrazia*, in *Dialogo su impero e democrazia*, con ESPOSITO e VECA, *Micromega*, 2001, n. 5, p. 117. Sostiene HABERMAS, *op. cit.*, p. 69, che “dal fluidificarsi delle società un tempo organizzate nel quadro degli stati-nazione dovremmo ora veder nascere – secondo i teorici del postmodernismo – quella ‘fine della politica’ su cui punta tutte le sue speranze anche il neoliberismo, quando vorrebbe dilatare al massimo le funzioni regolatorie del mercato. Quella politica su scala mondiale che ai teorici postmoderni si presenta come impossibile – dopo il dissolversi del mondo classico degli stati in una società mondiale anarchicamente decentrata e collegata in ‘rete’ -, appare invece agli occhi dei teorici neoliberisti come qualcosa di indesiderabile, ossia come un inquadramento politico per una economia mondiale appena liberatasi. Anche se per motivi diversi, postmodernismo e neoliberismo convergono in una visione analoga”.

¹⁰⁸ V. HUNTINGTON, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Milano, 2001 (New York, 1996). Gli attentati alle Torri Gemelle dell’11 settembre ed a Madrid dell’11 marzo, se non danno ragione a quest’ultima prospettiva, certamente parrebbero smentire la prima. Cfr. in materia HABERMAS, *Fede e sapere*, nonché *Dialogo sulla globalizzazione*, con VATTIMO, TAYLOR e RORTY, nonché *Dialogo su impero e democrazia*, con ESPOSITO, NEGRI e VECA, *op. cit.*, *Micromega*, 2001, n. 5, pp. 7 ss., 27 ss., 115 ss.

¹⁰⁹ V. DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 122; HABERMAS, *op. cit.*, p. 116 ss.

Si tratta in ogni caso di elementi da integrare con altri, di opposto segno, precisati invece dagli apologeti dei contemporanei avvenimenti: emblematico il rilievo per cui “il Pil mondiale è cresciuto più in fretta che in qualunque altro periodo nella storia dell’umanità. Tale crescita nel mondo in via di sviluppo è stata superiore rispetto a qualunque altro periodo della storia: non è stata distribuita uniformemente, ma nel terzo mondo gli standard di vita sono andati decisamente crescendo”¹¹⁰. Risultando tuttavia incerti l’*an* ed il *quando* della piena sovrapposizione di interessi individuali e generale (oggi nell’intero mondo)¹¹¹; apparendo inoltre ed in ogni caso opportuno cercare di intervenire su alcune esistenti incoerenze, se non vere e proprie nefandezze, si sottolinea la presenza di almeno tre macro-profilo critici con cui confrontarsi.

Merita innanzitutto un cenno il problema della gestione delle risorse naturali ed ambientali. Al riguardo un sostenitore degli assunti per cui “la crescita economica non è in rotta di collisione con l’ambiente” e “sotto ogni aspetto, il mondo, dal punto di vista ambientale, è un luogo più accogliente di quanto non fosse venti o trent’anni fa”, ad un certo punto deve notare come “ciò che il nostro sistema politico ed economico non fa bene è affrontare problemi di lungo termine, poco prevedibili (?), quali il surriscaldamento del globo”. Si aggiunge che “in realtà, la natura umana e i sistemi socioeconomici non sono stati creati per risolvere dei problemi così lontani, così poco prevedibili”: il motto quindi è “che sia il domani a occuparsi del domani”¹¹².

Emerge inoltre agli occhi di molti il progressivo incremento della disuguaglianza di condizione tra persone, sia all’interno degli Stati che nel rapporto tra diverse aree del mondo¹¹³. Affrontando la questione secondo punti di vista rigorosamente liberali, è stato osservato come “chi vuole innanzitutto l’eguaglianza, perde spesso per strada la libertà. Vale sicuramente anche il contrario. Io penso in realtà che la disuguaglianza sia un elemento della libertà. Una società libera lascia molto spazio alle differenze tra gli uomini, e non solo a quelle di carattere, ma anche a quelle di grado. La disuguaglianza non è più compatibile con la libertà quando i privilegiati possono negare i diritti di partecipazione degli svantaggiati, ovvero quando gli svantaggiati restano nei fatti del tutto esclusi dalla partecipazione al processo sociale, economico e politico”¹¹⁴. Non di rado ci si confronta oggi in concreto proprio con quest’ultimo caso.

Le vicende della società statunitense si prestano così a descrivere i paradossi della disuguaglianza interna: come quando si rivela che “i maschi del Kerala” (Stato meridionale dell’India) “e della Cina superano nettamente i maschi afroamericani in termini di sopravvivenza fino a un’età avanzata”¹¹⁵; ovvero che “negli Stati Uniti, un adulto su tre è marginalmente, funzionalmente o

¹¹⁰ Così THUROW, *op. cit.*, p. 180.

¹¹¹ HABERMAS, *op. cit.*, p. 110.

¹¹² Così THUROW, *op. cit.*, alle pp. 177, 178, 189, 191, 194. In materia v. pure BECK, *op. cit.*, p. 237 ss. e GIDDENS, *Il mondo che cambia*, Bologna, 2000 (London, 1999), p. 35.

¹¹³ V., tra i tanti, GALLINO, *Globalizzazione e disuguaglianza*, Roma-Bari, 2001; GIDDENS, *op. cit.*, p. 28; RIFKIN, *L’era dell’accesso*, Milano (New York), 2000, p. 305 ss.

¹¹⁴ Così DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 19. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, 1999 (Cambridge, Mass., 1971), p. 30, sostiene “che le ineguaglianze economiche e sociali, come quelle di ricchezza e di potere, sono giuste soltanto se producono benefici compensativi per ciascuno, e in particolare per i membri meno avvantaggiati della società”. V. pure HABERMAS, *op. cit.*, p. 76. Secondo BAUMAN, *Il disagio della postmodernità*, Milano, 2002 (Warsaw, 2000), p. 267, “una politica postmoderna desiderosa di creare una comunità politica vitale dovrebbe ispirarsi al principio uno e trino di Libertà, Differenza e Solidarietà”.

¹¹⁵ Così SEN, *op. cit.*, p. 27.

completamente analfabeta”¹¹⁶; ancora che “la Cina, un paese totalitario con una popolazione cinque volte superiore a quella americana, ha mezzo milione di detenuti in meno in prigione”¹¹⁷.

Quanto invece alle diseguaglianze nell’intero globo terrestre – al di là delle comuni, ripetute e tutto sommato scontate considerazioni su diffusione di fame, malattie, morte ecc. ecc.¹¹⁸ – può risultare interessante far riferimento all’importanza ed incremento di veri e propri casi di schiavitù, individuale come familiare¹¹⁹; oppure ancora, “nonostante l’euforia che circonda la rivoluzione delle comunicazioni”, al fatto che “il 65% della popolazione non ha mai fatto una telefonata e che il 40% non ha accesso all’energia elettrica. Ci sono più linee telefoniche nella sola Manhattan che in tutta l’Africa subsahariana”¹²⁰.

Questa situazione minaccia seriamente di disgregare contesti nazionali, con conseguente generale peggioramento della qualità della vita; impedisce inoltre quelle nuove più ampie aggregazioni sociali, che pure la dimensione transnazionale delle relazioni potrebbe in astratto favorire. Sembrerebbe però anche – allo sguardo di un profano - introdurre qualche problema per lo stesso sviluppo economico: come coinvolgere infatti nella rete di scambi globale quel 65% di popolazione che non ha ancora fatto una telefonata? Ma contemporaneamente come garantire un livello di consumi idoneo a favorire la dinamica produttiva, se “su scala mondiale ... i redditi dei capitalisti aumentano mentre quelli dei lavoratori diminuiscono”¹²¹?

Infine molteplici riflessioni si confrontano con il problema della democrazia e tutela della libertà stessa, il quale è posto con molta chiarezza quando si osserva come “per molti dei valori fondamentali su cui si reggeva un ordine mondiale basato su una serie di Stati-nazione distinti e indipendenti – per esempio la democrazia liberale praticata dai Paesi occidentali e addirittura il concetto stesso di sovranità politica – si è effettivamente manifestata la necessità di una rigorosa ridefinizione o, in qualche caso, di una vera e propria sostituzione”¹²². Appare chiaro che, con la progressiva perdita di ruolo dello Stato-nazione, nella prefigurazione di indirizzi economici come politici concernenti innanzitutto il proprio territorio¹²³, viene meno pure sul piano teorico ed astratto la possibilità di incidenza, “promessa” dal sistema democratico classico ai singoli cittadini: ciò eliminando gran parte del significato della partecipazione come della stessa attività politica, elementi tutti di cui vi è in occidente diffusa evidenza.

¹¹⁶ V. RIFKIN *La fine del lavoro*, op. cit., p. 76.

¹¹⁷ Cfr. THURLOW, op. cit., p. 230. Sulla problematica v. pure BECK, op. cit., p. 167 ss.

¹¹⁸ Risulta però sempre istruttivo segnalare alcuni “inconcipiabili” paradossi della realtà. RIFKIN, *L’era dell’accesso*, op. cit., p. 308, segnala quanto segue: “la dura realtà del differenziale di ricchezza è che gli americani spendono per i cosmetici (otto miliardi di dollari all’anno) e gli europei per i gelati (undici miliardi di dollari) più di quanto basterebbe per offrire un’istruzione elementare, acqua potabile e servizi igienici ai due miliardi di individui che, nel mondo, ancora oggi non possono permettersi un’istruzione e strutture sanitarie minime”.

¹¹⁹ V. BALES, *I nuovi schiavi*, Milano, 2000 (London, 1999).

¹²⁰ Cfr. RIFKIN, op. ult. cit., p. 305.

¹²¹ Così THURLOW, op. cit., p. 281.

¹²² Così OHMAE, op. cit., p. 11. V. pure DAHRENDORF, op. cit., p. 93; GIDDENS, op. cit., p. 85 ss.; HABERMAS, op. cit., p. 29 ss.

¹²³ Secondo HABERMAS, op. ult. cit., p. 57, “l’esautoramento della ‘politica’ da parte del ‘mercato’ si manifesta così nel fatto che allo stato nazionale viene meno la capacità politica di proteggere la sua base di legittimità rastrellando risorse fiscali e stimolando la crescita economica”.

Ove d'altra parte si valorizzi pure (o soprattutto) il ruolo di alcuni Stati-nazione, nel governo dell'assetto globale, a partire come ovvio dagli Stati Uniti d'America, il problema continuerà a riguardare tutti i cittadini degli altri Paesi: e tutto sommato risulta solo in parte consolante sapere che a decidere per l'intero pianeta, invece dell'imperatore malvagio di Guerre stellari, sono i non molti americani che normalmente si recano alle urne.

Questo aspetto è forse il più intimamente contraddittorio, perché nel nome della teoria economica liberista e del pensiero liberale, si rischia di eliminare la stessa libera determinazione dei cittadini: è stato rilevato come "l'esercizio incontrollato dei diritti di libertà negativa da parte di alcuni distrugga progressivamente la possibilità che altri se ne avvalgano"¹²⁴.

Tali problematiche e contraddizioni sono ben note a chi parla, all'interno di visioni interessate a cogliere pure le opportunità della globalizzazione, di "economia politica dell'insicurezza"¹²⁵ ovvero di mondo che "sembra del tutto fuori controllo"¹²⁶: in questa ottica però la globalizzazione diviene contesto aperto di processi da costruire; non forma sociale di nuovo dominio, da accettare necessariamente ed integralmente.

Si tratta di differenza fondamentale, posto che "a volte si ha l'impressione che il benessere soggettivo degli uomini sia massimo quando essi debbono lottare per i loro diritti e le loro aspirazioni, e soprattutto quando piccoli, e talora anche grandi progressi mostrano che questa lotta può essere condotta con prospettive di successo"¹²⁷.

2. La riflessione liberale: distinte elaborazioni.

Può risultare di qualche interesse mostrare come i processi oggi ricondotti alla globalizzazione non siano per più versi compatibili con assunti di molteplici scuole di pensiero: ciò vale per taluni orientamenti – ma anche prospettazioni classiche – appartenenti alla stessa tradizione liberale, che ne costituisce peraltro principale punto di riferimento culturale ed ideologico.

Nonostante molteplici autori celebrino oggi esplicitamente le sorti di Adam Smith, sembrerebbe piuttosto corretto sostenere che la sua riflessione (ma anche quella di Alexis de Tocqueville) – per essere agli albori della società capitalista; condizionata da fattori culturali storicamente datati; aver infine preceduto l'importante reazione marxiana - costituiscano punto di riferimento soprattutto "nobile" per il contemporaneo movimento di pensiero liberale¹²⁸.

¹²⁴ V. BELLAMY, *Tre modelli di cittadinanza*, in *La cittadinanza*, a cura di ZOLO, *op. cit.*, p. 248.

¹²⁵ Così BECK, *op. cit.*, p. 3 ss. V. pure BAUMAN, *La solitudine del cittadino globale*, Milano, 2000 (Cambridge, 1999), p. 27.

¹²⁶ Così GIDDENS, *op. cit.*, p. 12.

¹²⁷ V. DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 6.

¹²⁸ Parrebbe in effetti ben più coerente e convincente una lettura che saldi il pensiero di ADAM SMITH al contesto di appartenenza nonché all'evoluzione storica che l'ha preceduto: secondo POLANYI, *op. cit.*, p. 141, il filosofo scozzese "segnava la chiusura di un'età che si era aperta con gli inventori dello Stato, Tommaso Moro e Machiavelli, Lutero e Calvino". Cfr. pure MASTELLONE, *Storia ideologica d'Europa da Savonarola ad Adam Smith*, Firenze, 1979, in particolare p. 346 ss. È così probabilmente corretto affermare, a proposito di SMITH – come sostiene RICOSSA, *Introduzione a HAYEK, La società libera*, Roma, 1998 (Chicago, 1960), p. 8 - che "era un empirico, coi piedi per terra e lo sguardo rivolto alla realtà quotidiana. Egli non doveva provare che 'esiste' una 'mano invisibile' dalla quale ogni tanto aspettarsi un miracolo. Più semplicemente il suo impegno era capire una esperienza, che il consumatore fa tutti i giorni. Se un consumatore cerca un abito nuovo, lo trova in commercio". Ribadire tuttavia (solamente) alcuni dei concetti da lui espressi, dopo due secoli di fondamentale evoluzione del pensiero così come delle società, fa ovviamente degli stessi qualcosa di molto diverso.

Autore individuabile invece con maggiore credibilità come rappresentativo della contemporanea dottrina neo-liberale, delle sue espressioni anzi più radicali e “fondamentaliste”, è il premio nobel per l'economia Friedrich von Hayek, la cui notorietà si è non a caso negli ultimi anni significativamente accresciuta, anche grazie a recenti ristampe di opere¹²⁹.

La teorica di von Hayek, per esprimere un sintetico giudizio ispirato dalla lettura de *La società libera*, parrebbe vivere il paradosso di una dissociazione metodologica: vengono sviluppate argomentazioni all'interno di una costante e prolungata polemica anti-illuministico/razionalistico/sistemica (caratteri soprattutto imputati alla tradizione francese ed europeo-continentale), avanzata nel nome della “tradizione britannica” empirica¹³⁰, le quali sembrerebbero infine pervenire a conclusioni molto somiglianti a quanto criticato.

Ecco allora che il fondamento di legittimazione “della libertà” è rinvenuto nell’“inevitabile ignoranza” degli uomini – accomunandosi in particolare “agli ignoranti anche i più sapienti” – “nei confronti di un gran numero dei fattori da cui dipende la realizzazione dei nostri scopi e della nostra sicurezza”: “siccome ogni individuo sa poco, e in particolare, raramente sa chi di noi sa fare meglio, ci affidiamo agli sforzi indipendenti e concorrenti dei molti, per propiziare la nascita di quel che desidereremo quando lo vedremo”. Contemporaneamente però queste persone – impossibilitate ad individuare un qualunque positivo processo di miglioramento nelle dinamiche sociali ed economiche – garantiscono il raggiungimento di un ordine spontaneo (e sono anzi protagoniste di un inevitabile processo di sviluppo: “creature, ma ... schiavi del progresso”), poiché guidate “da un'intuizione esatta: ... non solo utilizzano in modo efficace le loro conoscenze ma ... possono anche prevedere, con una certa sicurezza, la collaborazione che possono aspettarsi dagli altri”¹³¹.

Non si comprende pertanto come tanta limitazione ed ignoranza generi ordine così chiaro ed onnipotente; ovvero all'incontrario perché ad uomini in grado di garantire quest'ultimo brillante risultato, sia interdetto dare un contributo pure in riferimento all'organizzazione sociale ed economica.

D'altra parte, nonostante la menzionata fondamentale ignoranza renda vacuo ed anzi dannoso ogni intervento pianificatore, non si rinuncia a cercare di condizionare l'azione futura degli uomini: a ciò servono infatti la “responsabilità”; la “minaccia della coercizione”, in taluni casi e su certi presupposti; l'esistenza stessa di “istituzioni ben costruite”: cioè a dire in grado di garantire i beni individuati da John Locke fin dal diciassettesimo secolo¹³².

Nel caso di von Hayek non sembrerebbe pertanto impossibile formulare critiche di dogmatismo: la cosa risultando abbastanza grave solo perché emergente all'interno di una impostazione così

¹²⁹ V. DEL PUNTA, *op. cit.*, p. 12. In questa area di pensiero cfr. pure NOZICK, *Anarchia, Stato e utopia*, Firenze, 1981 (New York, 1974), il quale giunge ad affermare che la tassazione “è sullo stesso piano del lavoro forzato” (p. 179). Per una critica a tale prospettazione v. SEN, *op. cit.*, p. 68 ss.; cfr. pure REBUFFA, *Una teoria liberale dei diritti nel declino del Welfare State*, Introduzione a DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, Bologna, 1982 (Cambridge, Mass., 1977), p. 28 ss. DWORKIN è da REBUFFA accostato a NOZICK, nella critica radicale formulata nei confronti del *Welfare State* e nella prefigurazione stessa di un *minimal state*.

¹³⁰ Cfr. HAYEK, *La società libera*, *op. cit.*, in particolare p. 93 ss.

¹³¹ *Op. ult. cit.*, rispettivamente alle pp. 60, 61, 86, 217.

¹³² *Op. ult. cit.*, pp. 116, 196, 97.

dichiaratamente anti-dogmatica¹³³.

Ebbene all'interno di questa ortodossa impostazione si sottolinea tuttavia ed in ogni caso la necessità dello Stato, cui viene "conferito il potere della coercizione", nei casi in cui "si rende necessario, così da evitare la coercizione attuata da soggetti privati"; lungamente si disquisisce della fondamentale importanza della legge, della uguaglianza di fronte alla legge (l'unica necessaria e compatibile con il sistema disegnato) e della stessa Costituzione (al fine di evitare l'arbitrio della maggioranza e della democrazia), per la protezione della libertà¹³⁴. Si tratta di acquisizioni le quali, come già visto, possono essere messe in discussione dai processi contemporanei.

Mentre "l'idea di una comunità in cui i contrasti tra ricchi e poveri non siano troppo stridenti" e "l'aumento generale della ricchezza" sembri "a poco a poco ridurre tali differenze"¹³⁵, la quale è "condivisa" – secondo espressione a dire il vero non troppo impegnativa - dall'economista viennese, trova oggi, come si diceva, significativa smentita.

È però possibile far riferimento anche ad altre impostazioni organiche al pensiero liberale, seguirle quali comporta una critica ben più profonda della globalizzazione. Tra di esse ha oggi rilievo eminente l'innovativa elaborazione di altro premio nobel per l'economia: l'indiano Amartya Sen.

Anche secondo questo punto di vista "la libertà è fondamentale nel processo di sviluppo": ciò avverrebbe però sia in relazione ad una "ragione di efficacia", posto che "la conquista dello sviluppo dipende, in tutto e per tutto, dalla libera azione degli esseri umani"; sia anche per una "ragione valutativa", data dal fatto che "quando si giudica se c'è o non c'è progresso, ci si deve chiedere prima di tutto se vengono promosse le libertà di cui godono gli esseri umani"¹³⁶.

Tuttavia "l'idea di libertà" cui nella specie si fa riferimento "investe sia quei processi che permettono azioni e decisioni libere sia le possibilità effettive che gli esseri umani hanno in condizioni personali e sociali date". Corrispondentemente "l'illibertà può derivare sia da processi inadeguati (come la negazione del diritto di voto o di altri diritti politici o civili) sia dal fatto che ad alcuni non sono date adeguate possibilità di soddisfare desideri anche minimali (il che comprende la mancanza di possibilità elementari, come quella di sfuggire a una morte prematura, a malattie evitabili o alla fame involontaria)"¹³⁷.

¹³³ Neanche appare troppo difficile individuare tracce di un pensiero solo in parte immune dalle divisioni di campo che hanno caratterizzato il ventesimo secolo. Accade allora che, dopo aver accuratamente distinto la libertà – "lo stato in cui un uomo non è soggetto a coercizione dalla arbitraria volontà di un altro o di altri" (*op. ult. cit.*, p. 39) - dal potere ed aver individuato in termini assolutamente rigorosi e ristretti la "coercizione" in grado di ridurre od eliminare la prima, VON HAYEK non esiti ad affermare che sia il sindacato ad esercitare "coercizione nei confronti del compagno di lavoro"?! Ciò che pertanto si esclude faccia il datore nei confronti del lavoratore subordinato ovvero il ricco del povero (cioè limitare la libertà del secondo), senz'altro viene affermato a proposito del sindacato rispetto ai prestatori (cfr. *op. ult. cit.*, pp. 44 ss., 187 ss., 345). Altri passaggi rivelatori (anche se più coerenti, nell'ordine argomentativo dell'autore), sempre stando in ambiti interessanti il giuslavorista, sono quelli per cui "i contratti *closed shop* e *union shop* ... non differiscono in nulla dal *yellow dog contract*" (*op. ult. cit.*, p. 354); ancora "la libertà è ... oggi seriamente minacciata dalla tendenza che la maggioranza dei dipendenti" – individuati come persone che hanno scelto "il lavoro subordinato" poiché "offre loro un'attività più soddisfacente e un reddito maggiore di quello che trarrebbero, per esempio, come commercianti indipendenti" – "ha d'imporre agli altri i suoi standard e le sue opinioni sulla vita" (*op. ult. cit.*, p. 169).

¹³⁴ *Op. ult. cit.*, pp. 49 e 181 ss.

¹³⁵ *Op. ult. cit.*, p. 132.

¹³⁶ Cfr. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, *op. cit.*, p. 12.

¹³⁷ *Op. ult. cit.*, p. 23.

In tal modo il concetto chiave di libertà acquisisce connotati di notevole sensibilità descrittiva della dinamica sociale: nel pensiero di Sen viene in particolare strettamente collegato alle c.d. *capabilities* ovvero sia “libertà sostanziali, o capacità, di scegliersi una vita cui (a ragion veduta) si dia valore”¹³⁸.

All'interno di questo ordine di pensiero la globalizzazione è concepita come opportunità, in grado di “portare con sé ... una maggiore prosperità economica per tutte le nazioni”, se però le si dà – tramite “uno sforzo coordinato” – “una forma meno distruttiva nei confronti dell'occupazione e dei modi di vivere tradizionali, nonché per raggiungere una transizione graduale”¹³⁹. D'altra parte la risoluzione dei “problemi della disuguaglianza (e soprattutto della povertà estrema in un mondo prospero come non mai) e dei ‘beni pubblici’ (cioè dei beni che abbiamo in comune, come l'ambiente)”, richiede, “quasi certamente, istituzioni che ci porteranno al di là dell'economia capitalistica del mercato”¹⁴⁰.

Tale punto di vista non è isolato. Ralf Dahrendorf lo riprende esplicitamente, sia pure apportando alcune correzioni di ordine concettuale, oltre che di merito, quando sottolinea come “dire che non siamo mai stati così bene significa ... che gli uomini hanno reali possibilità di scelta”¹⁴¹. Secondo Dahrendorf, al fine di evitare che “la libertà” degeneri “in anomia”, occorrono “vincoli profondi la cui presenza dà senso alle possibilità di scelta”; è necessario “costruire le istituzioni”: ed è la libertà stessa – “vita in quanto attività, ossia come agire autonomo, autodeterminato” – a doversi fare carico dell'onere¹⁴².

In posizione intermedia tra i descritti orientamenti potrebbe infine essere collocata la riflessione di John Rawls. È ben vero in effetti che, all'interno del complesso sistema proposto, il “primo principio” - secondo cui “ogni persona ha un eguale diritto alla più estesa libertà fondamentale compatibilmente con una simile libertà per gli altri” - risulta “prioritario rispetto a quelli che

¹³⁸ Così *op. ult cit.*, p. 78. Lo “sviluppo” non è pertanto esclusivamente riferibile “alla massimizzazione del reddito o della ricchezza” (*op. ult cit.*, p. 20); e nel contempo dipende da una serie numerosa di elementi – tra cui la garanzia della “democrazia e delle libertà politiche”; il riconoscimento dei “diritti umani”; l'esistenza di “basi informative adeguate” per i cittadini; “la creazione di occasioni sociali” quali “l'espansione di assistenza sanitaria, istruzione, sicurezza sociale ecc.”; lo stesso “ruolo attivo delle donne”, cui l'autore riserva particolare considerazione (*op. ult. cit.*, pp. 150 ss., 228 ss., 249 ss., 192 ss.) – condizionanti appunto in concreto le *capabilities* dei singoli. SEN afferma così, esemplificativamente, che la disoccupazione riduce le *capabilities* – e quindi limita lo “sviluppo” – poiché, oltre alla “perdita del reddito”, genera “danni psicologici, perdita di motivazione al lavoro, di capacità professionale e fiducia in sé, aumento delle malattie e del tasso di morbilità (nonché di mortalità), disgregazione delle relazioni familiari e della vita sociale, inasprimento dell'esclusione sociale, accentuazione delle tensioni razziali e delle asimmetrie tra sessi”. Specularmente l'opinione che “i sussidi di disoccupazione, se sono troppo generosi, tendenzialmente indeboliscono la volontà dei disoccupati di trovare un impiego”, deve essere ben valutata: poiché infatti “si cerca un impiego per diverse ragioni, e non solo per avere un reddito, la parziale sostituzione del salario perduto con un sussidio pubblico potrebbe disincentivare la ricerca di un impiego meno di quanto a volte si pensi” (*op. ult cit.*, pp. 99, 134).

¹³⁹ *Op. ult cit.*, p. 241.

¹⁴⁰ *Op. ult cit.*, p. 266. In attesa del verificarsi di tali future prospettive, si esprimono comunque considerazioni amare sugli avvenimenti contemporanei. Secondo SEN l'ostilità del “conservatorismo finanziario” dovrebbe innanzitutto riguardare “l'uso di risorse pubbliche per scopo i cui benefici sono tutt'altro che chiari, per esempio le spese militari massicce... Il conservatorismo finanziario dovrebbe essere l'incubo del militarista, non della maestra elementare o dell'infermiera; e il fatto che infermiere e maestre elementari se ne sentano minacciate più dei generali è un segno del mondo alla rovescia in cui viviamo” (p. 149).

¹⁴¹ V. DAHRENDORF, *Libertà attiva*, *op. cit.*, p. 8.

¹⁴² *Op. ult cit.*, pp. 27, 34, 38, 67.

regolano le ineguaglianze economiche e sociali”¹⁴³. Tuttavia l’esistenza del “secondo principio” - ove si dispone che “le ineguaglianze sociali ed economiche devono essere combinate in modo da essere (a) ragionevolmente previste a vantaggio di ciascuno; (b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti” – conduce il filosofo ad alcune significative precisazioni: “le aspettative di coloro che sono in una situazione migliore sono giuste se e solo se funzionano come parte di uno schema che migliora le aspettative dei membri meno avvantaggiati della società”; “la diseguaglianza delle aspettative”, in particolare tra appartenenti alla classe imprenditoriale ed operaia, “è ammissibile solo se una sua diminuzione non farebbe star peggio la condizione della classe operaia”; “uno schema è ingiusto quando alcune delle aspettative più alte sono eccessive”¹⁴⁴.

3. Diritti e cittadinanza: il punto di vista repubblicano.

Si distingue dal pensiero liberale contemporaneo – pur tutt’altro che compatto ed omogeneo, come già visto – la prospettiva che rivendica, semplificando per ora con uno slogan, la libertà di fare ciò che (eticamente e politicamente) si deve e non ciò che si vuole. È inoltre possibile distinguere tra orientamenti che individuano il primo dato secondo proiezione pre-definita, sia pure nel contesto spaziale e temporale; ed altri che ne fanno invece riferimento “aperto”, non acquisito a priori: piuttosto da conquistare e mantenere.

Emerge in tal modo - schematicamente - la dialettica tra posizioni liberali, comunitarie e repubblicane, la quale attraversa molteplici ambiti tematici della riflessione sociologica, filosofica, storica, giuridica, negli Stati Uniti come in Europa.

Come tutte le classificazioni, anche questa va impiegata con attenzione: sono tutt’altro che rare ad es. osservazioni (o critiche) su “fondamenti comunitari” di autori liberali, magari legate alle diverse fasi storiche di elaborazione¹⁴⁵, ovvero su sensibilità liberali di studiosi repubblicani (e viceversa) ecc. Permanente elemento di divisione – ma anche confusione – risulta in effetti la nozione stessa di libertà, rispetto a cui emerge una netta contrapposizione tra concezione “negativa” e “positiva” (con numerose posizioni intermedie)¹⁴⁶.

I tre indirizzi rappresentano comunque modalità effettivamente divergenti di interpretazione ed indagine, nelle scienze sociali, la cui importanza può ad es. essere verificata all’interno del dibattito, prevalentemente politologico e sociologico, su diritti e cittadinanza¹⁴⁷.

È stata avanzata una critica piuttosto severa, nei confronti dell’“approccio sociologico alla tematica dei diritti, sistematicamente ignorato dalla cultura giuridica”, che “sembra tuttavia ignorare

¹⁴³ Cfr. RAWLS, *op. cit.*, pp. 66 e 52. Per alcuni contemperamenti, v. però p. 209 ss., in particolare 211. L’opzione è criticata da SEN, *op. cit.*, p. 68 ss.

¹⁴⁴ Così RAWLS, *op. ult. cit.*, pp. 66, 77, 79, 80.

¹⁴⁵ Così BELLAMI, *Tre modelli di cittadinanza, op. cit.*, p. 247 a proposito del pensiero di JOHN RAWLS. V pure le osservazioni di BACCELLI, *Cittadinanza e appartenenza*, in *La cittadinanza*, a cura di ZOLO, *op. cit.*, p. 134.

¹⁴⁶ V. BELLAMI, *op. cit.*, p. 229 ss. e RODOTÀ, *Cittadinanza: una postfazione*, in *La cittadinanza*, a cura di ZOLO, *op. cit.*, p. 295. Le elaborazioni di von HAYEK e SEN, su cui ci si è soffermati nel precedente paragrafo, costituiscono esemplificazione piuttosto chiara di concezioni rispettivamente negativa e positiva di libertà.

¹⁴⁷ Sulla concezione liberista v. in particolare HABERMAS, *op. cit.*, p. 77.

altrettanto sistematicamente gli studi giuridici sui medesimi argomenti”¹⁴⁸. Nel contempo però si riconosce che grazie ad esso sono emersi “aspetti ... della fenomenologia dei diritti tradizionalmente trascurati dai giuristi: come il loro grado di effettività e di ineffettività, la loro concreta incidenza sull’uguaglianza, le loro interazioni con i conflitti, i loro rapporti con la struttura sociale, con l’economia di mercato, con la democrazia politica e con le forme del *Welfare State*”¹⁴⁹. E proprio per tali motivi la disputa può ritenersi per vari aspetti emblematica delle contemporanee più generali evoluzioni.

Al centro del confronto si colloca l’opera di Thomas H. Marshall, il quale alla fine degli anni quaranta individua nella “cittadinanza” uno *status* composto - all’interno di una stratificazione costituitasi gradualmente tra diciottesimo e ventesimo secolo - da diritti civili, politici e sociali, tutti necessariamente compresenti; il quale risulta in grado, grazie ai diritti politici e soprattutto sociali, di “modificare la struttura della disuguaglianza sociale”¹⁵⁰, intrinseca al sistema capitalistico, riducendola e comunque eliminandone la portata disgregatrice del contesto sociale¹⁵¹.

Si tratta di elaborazione storicistica e comunitaria, vicina al disegno politico socialdemocratico, fortemente criticata a partire dagli anni ottanta¹⁵²: in particolare viene contestata la considerazione dei diritti sociali tra quelli di cittadinanza¹⁵³. Infatti “mentre i diritti civili – il cui nucleo è la libertà negativa - permettono un’azione minima, consentono l’esercizio di poteri, si affermano contro lo Stato, per emancipare dalla sua invadenza un’area non interferibile di autodeterminazione del singolo, i diritti sociali sono piuttosto costituiti, quali diritti di consumo, da pretese a prestazioni concrete, e quindi selettive, erogate dallo Stato, la cui ampiezza non è data, ma in funzione delle risorse impiegate e della solidità ed efficienza delle infrastrutture amministrative e fiscali. Poiché servono semmai all’attuazione del principio di cittadinanza, ma non lo costituiscono, più che di diritti si dovrebbe parlare di *conditional opportunities*”¹⁵⁴.

Tale conclusione costituisce però – anche secondo opinione sensibile alla critica - “valutazione politico-ideologica”, la quale troverebbe in definitiva spiegazione esclusivamente “nella

¹⁴⁸ Così FERRAJOLI, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in *La cittadinanza*, a cura di ZOLO, *op. cit.*, p. 263. Secondo l’autore emergerebbe “una vocazione *lato sensu* giusnaturalistica e comunque antiggiuridica dell’intera dottrina sociologica della cittadinanza, che se è fortemente discutibile in ordinamenti di *common law* come quelli anglosassoni è del tutto inattendibile in ordinamenti codificati come quelli del continente europeo” (p. 275).

¹⁴⁹ Così FERRAJOLI, *op. cit.*, p. 263.

¹⁵⁰ V. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, Torino, 1976 (1950), p. 127.

¹⁵¹ Cfr. ZOLO, *La strategia della cittadinanza*, *op. cit.*, p. 5 ss. V. pure BELLAMI, *op. cit.*, p. 239 ss.

¹⁵² Cfr. BACCELLI, *op. cit.*, p. 134 ss. e BELLAMI, *op. cit.*, p. 242 ss.

¹⁵³ Altri rilievi critici sono invece di ispirazione marxiana. Cfr. BARBALET, *Cittadinanza*, Padova, 1992 (London, 1988), p. 49 ss., scettico sulla idoneità riformatrice dei diritti sociali. Si veda pure GIDDENS, *Class Division, Class Conflict and Citizenship Rights*, in *Profiles and Critiques in Social Theory*, a cura di GIDDENS, London, 1982, p. 176, che sottolinea la presenza di un evolucionismo “ottimistico” ed asettico, poiché poco attento al ruolo dei conflitti tra classi sociali.

¹⁵⁴ Così PEDRAZZOLI, *Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato*, in *Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro*. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro. Salerno, 22-23 maggio 1998, Milano, 1999, p. 118. Coerente a tale tendenza la distinzione tra “primo” e “secondo” principio, al centro dell’impostazione di RAWLS, *op. cit.* Si veda pure la netta separazione proposta da DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, *op. cit.*, p. 91 ss., tra “principi” – da osservarsi “non perché provochino o mantengano una situazione (economica, politica o sociale) desiderata, ma in quanto sono un’esigenza di giustizia, o di correttezza, o di qualche altra dimensione della morale” – ed appunto “politiche”. L’altro “bersaglio” delle critiche di DWORKIN sono le “regole” giuspositive, nonché (soprattutto) il giuspositivismo teorizzato da HART: v. pp. 90 ss. e 157 ss.

tradizione liberale dello Stato di diritto”¹⁵⁵. In molti hanno in effetti osservato come pure la tutela dei “diritti di libertà negativa” finisca con il dipendere da “analoghi confronti utilitaristici fra diritti e fra persone”¹⁵⁶. Non si è d’altra parte esitato a definire *conditional opportunities* “tutte le specie di diritti”¹⁵⁷ e non solo quelli sociali.

Vero è tuttavia che l’impostazione della teorica di Marshall, elaborata in tutt’altro momento storico, finisce per risultare “sorda” a rilevanti problematiche contemporanee: dal riconoscimento di importanza alla autonomia individuale “come idea centrale per una concezione non angusta dei diritti di cittadinanza”¹⁵⁸, alla considerazione dei “nuovi diritti” definiti di terza e quarta generazione¹⁵⁹.

Ma è soprattutto l’elemento di effettività, nel descritto scenario della globalizzazione, a mettere in crisi l’elaborazione: secondo Marshall “il mercato avrebbe cessato di essere un produttore di disegualianza ... Oggi un’affermazione del genere rischierebbe di passare per un vero e proprio abbaglio teorico o per una provocazione politica”¹⁶⁰.

Di fronte allora allo “scacco” comunitario (oltre che alla resa marxista), un interessante tentativo di contrapporsi alla prospettiva neo-liberista – ovverosia di verificare “se nell’ambito delle società ‘postindustriali’ ci sia spazio per un’esperienza della democrazia e dello Stato di diritto che non sia totalmente subordinata al modello del mercato e alla sua logica selettiva e concorrenziale”¹⁶¹ – appare essere quello repubblicano.

Quest’ultimo indirizzo potrebbe essere tenuto in particolare considerazione in Italia, poiché vede come eminente punto di riferimento l’opera di Niccolò Machiavelli ed in particolare i *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*¹⁶². Si tratta di orientamento importante negli Stati Uniti d’America, ove è ad es. alla base del tentativo di revisione, in chiave anti(o forse meglio pre)-liberale,

¹⁵⁵ Così ZOLO, *op. cit.*, p. 29 ss. L’autore precisa alla p. 31 che “mentre l’ineffettività del diritto del lavoro è, ad esempio, una condizione del tutto normale entro lo Stato sociale di diritto, non lo è in nessun modo la sospensione dell’inviolabilità del domicilio o del diritto di voto o delle garanzie della proprietà privata e delle regole mercantili di formazione dei prezzi”.

¹⁵⁶ Così BELLAMI, *op. cit.*, p. 233, il quale aggiunge che “in realtà il costo della sicurezza totale è probabilmente tanto al di là dei nostri mezzi quanto la garanzia del benessere di tutti, e la sicurezza perfetta potrebbe essere realizzata solo a un costo morale altrettanto inaccettabile”. V. pure RODOTA, *op. ult. cit.*, p. 304.

¹⁵⁷ Così ZOLO, *op. cit.*, p. 45.

¹⁵⁸ Così ZOLO, *op. cit.*, p. 13, riprendendo HELD, *Modelli di democrazia*, Bologna, 1989 (Cambridge, 1987).

¹⁵⁹ Accanto agli autori citati alla nota precedente, si veda soprattutto BOBBIO, *Introduzione a L’età dei diritti*, Torino, 1990, p. XIV ss. Cfr. pure BALLESTRERO, *La costituzionalizzazione dei diritti sociali*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di SCARFONE, *op. cit.*, p. 87 ss.

¹⁶⁰ Così ZOLO, *op. cit.*, p. 25. Come pure è stato detto, “l’accreciuta differenziazione sociale e il corrispondente pluralismo etico e cognitivo connessi alle tendenze globalizzanti delle economie contemporanee non solo hanno generato una moltitudine di pretese contrastanti, ma hanno reciso alla radice qualunque base comune per una loro riconciliazione”. Così BELLAMI, *op. cit.*, p. 248.

¹⁶¹ Così ZOLO, *op. cit.*, p. 14. V. pure BRILLANTE, *Cittadinanza e democrazia* e VERTOVA, *Cittadinanza liberale, identità collettive, diritti sociali*, in *La cittadinanza*, a cura di ZOLO, *op. cit.*, rispettivamente pp. 215 e 201.

¹⁶² Si deve a Pocock, *The Machiavellian Moment, the Florentine Thought and the Atlantic Republican Tradition*, New York, 1975, ed a SKINNER, *Machiavelli on the Maintenance of Liberty*, Pol, 1984, 18, nonché *The Foundation of Modern Political Thought*, Cambridge, Mass., 1997, all’interno del movimento c.d. neo-repubblicano, la valorizzazione del pensiero di MACHIAVELLI e su tale scia, poco più di un secolo dopo in Inghilterra, di HARRINGTON, così come il distacco dal repubblicanesimo tradizionale, di ascendenza aristotelica. Il repubblicanesimo aristotelico e machiavelliano sono rispettivamente definiti, da SKINNER, *civic humanism* e *classical republicanism*. V. CASALINI, *Diritti, cittadinanza e Costituzione repubblicana*, RP, 1999, p. 13. V. pure SABINE, *Storia delle dottrine politiche*, Milano, 1981 (Austin, 1937, I ed.; 1961, III ed.), p. 380 ss.

della storia costituzionale di questo Paese¹⁶³. In Europa continentale è probabilmente Jürgen Habermas a rappresentare, per taluni aspetti, la più rilevante figura di riferimento.

L'impostazione repubblicana focalizza l'attenzione su una serie di elementi, solo parte dei quali appartenenti pure alla tradizione liberale. Tra di essi la virtù civica, nella dimensione individuale come nell'attenzione al profilo sociale e collettivo; la partecipazione attiva alla vita pubblica, con grande rilievo accordato alla sovranità popolare ed alla democrazia rappresentativa; il primato della legge e la necessità dell'eguaglianza di fronte ad essa; la c.d. *dialogic reason*, al cui centro si pone l'"accordo" (in contrapposizione al mercato delle *lobbies*), come modalità di individuazione delle soluzioni¹⁶⁴; il bene comune, come elemento cui tendono tutti gli altri e nel contempo di questi costituisce il prodotto.

Si tratta pertanto di approccio assolutamente attento al profilo della autodeterminazione individuale e collettiva; in cui appunto il bene comune - piuttosto che entità già costituita, da disvelare, reclamare ed acquisire - costituisce dato instabile da costruire e mantenere. In questo ordine di idee il conflitto risulta elemento positivo di dinamismo sociale¹⁶⁵.

Partendo da tale prospettiva, è allora sollecitato "l'abbandono dell'idea liberale secondo cui l'individualità di ciascuno è sostanzialmente un dato di natura che ha solo bisogno di uno spazio libero per manifestarsi": questa va sostituita "con l'idea che l'individualità nasce entro un reticolo di relazioni potestative e che libertà e autonomia possono solo essere conquistate"¹⁶⁶. Ancora più crudamente: "i diritti soggettivi non sono che l'altra faccia del conflitto in una società complessa: vivono e muoiono con esso"¹⁶⁷.

Si tratta in ogni caso di "diritti istituzionali e non diritti dell'uomo": nel senso che derivano "dalle particolari leggi e convenzioni su cui si accordano i cittadini che partecipano al processo politico", senza costituire "supposte verità normative trascendenti"¹⁶⁸.

Secondo impostazioni minoritarie anzi, l'approccio repubblicano conduce in primo piano, piuttosto che diritti, "doveri politici motivati prudenzialmente", i quali "rappresentano le precondizioni della discussione politica e del processo decisionale fra una pluralità di attori e di istituzioni approssimativamente uguali"¹⁶⁹. Il passaggio è controverso, esponendo al "rischio

¹⁶³ L'operazione, volta a valorizzare in particolare il ruolo di JOHN ADAMS, ALEXANDER HAMILTON, THOMAS JEFFERSON e soprattutto JAMES MADISON, nella redazione della Costituzione statunitense, vede il significativo intervento, assieme ad altri, di AMAR e HIRSCH, *The Bill of Rights*, New Haven, 1998; MICHELMAN, *Supreme Court, 1985 Term-Foreword: Traces of self-government*, HLR, 1986, p. 4; SUNSTEIN, *The Partial Constitution*, Cambridge, Mass., 1993. Cfr. pure BLAU, *Movimenti e figure della filosofia americana*, Firenze, 1974 (New York, 1952), p. 45 ss.

¹⁶⁴ Cfr. POCOCK, *The Machiavellian Moment ... cit.*, p. 255, nonché SUNSTEIN, *Beyond the Republican Revival*, YLJ, 1988, p. 1554.

¹⁶⁵ Non a caso viene valorizzato il fatto che "contro una venerabile tradizione che aveva demonizzato la divisione e la contesa, Machiavelli sostiene che in determinate condizioni il conflitto sociale ha per effetto l'allargamento della cittadinanza e incrementa la coesione sociale attraverso 'leggi e ordini in beneficio della pubblica libertà': si tratta della "prima valutazione positiva del conflitto sociale nell'Europa protomoderna". Così BACCELLI, *op. cit.*, pp. 144 e 161.

¹⁶⁶ V. SANTORO, *Le antinomie della cittadinanza: libertà negativa, diritti sociali e autonomia individuale*, in *La cittadinanza*, a cura di ZOLO, *op. cit.*, p. 125.

¹⁶⁷ Così ZOLO, *op. cit.*, p. 45.

¹⁶⁸ Cfr. BELLAMI, *op. cit.*, p. 250. Una impostazione assai diversa in DWORKIN, *op. cit.*, il cui approccio ai diritti ha chiare venature giusnaturalistiche. Cfr. MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, Bologna, 2001 (New York, 1995), p. 92 ss.

¹⁶⁹ Così BELLAMI, *op. cit.*, p. 253 ss.

dell'autoritarismo"¹⁷⁰: riflette però con particolare efficacia la peculiarità di accenti della proposta.

Quanto allora alla cittadinanza, è una "nozione politica" ad essere privilegiata. "Politica in un duplice senso: in quanto si contrappone alle concezioni organicistiche ed etnicistiche, e in quanto riconosce la preminenza ai diritti politici come diritti riflessivi, precondizioni dell'attività per ottenere ed espandere gli altri diritti"¹⁷¹.

Come in particolare ha indicato Habermas, "la componente repubblicana della cittadinanza si svincola dall'appartenenza ad una comunità prepolitica, integrata sulla base della discendenza, della tradizione o della lingua comune ... La nazione dei cittadini non trova la propria identità in affinità etnico-culturali, ma nella prassi dei cittadini stessi che esercitano attivamente i propri diritti democratici di partecipazione e di comunicazione"¹⁷².

Rispetto infine alle problematiche legate alla globalizzazione, il disegno repubblicano ricerca "una risposta politica alle sfide della costellazione postnazionale", come si esprime sempre Habermas: occorre più in particolare chiedersi "come sia ora possibile 'chiudere politicamente – senza regressioni – una società mondiale globalmente intrecciata e altamente interdipendente"¹⁷³. Le "regressioni" nell'occasione paventate sono quelle che, secondo la ricostruzione di Karl Polanyi, hanno a suo tempo condotto al fascismo, individuato come "tentativo fallito di chiusura politica"¹⁷⁴.

Pur consapevole del fatto che l'ipotesi di "'ri-regolazione' della società mondiale non ha nemmeno assunto la forma di un progetto esemplare, illustrato su esempi", Habermas prospetta una *global governance* la quale veda come protagonisti "i governi nazionali", ma prima ancora "le loro stesse popolazioni"¹⁷⁵.

4. Percorsi della dottrina giuridica del lavoro in Italia.

Partendo dai descritti presupposti concettuali, Jürgen Habermas sostiene che "la differenza pubblicamente percepibile tra Margaret Thatcher e Tony Blair impallidisce soprattutto in quanto la

¹⁷⁰ V. RODOTÀ, *op. ult. cit.*, p. 313. Cfr. pure DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 62, che parla di "tesi apparentemente plausibile, ma pericolosa, e soprattutto illiberale", a proposito del "motto supremo della nuova politica" sostenuto da GIDDENS: "niente diritti senza responsabilità".

¹⁷¹ Così BACCELLI, *op. cit.*, p. 161.

¹⁷² Così HABERMAS, *Cittadinanza politica e identità nazionale*, in *Morale, diritto, politica*, a cura di HABERMAS, Torino, 2001 (Frankfurt am Main, 1992), p. 109.

¹⁷³ Cfr. HABERMAS, *La costellazione postnazionale*, *op. cit.*, p. 65. V. pure p. 33.

¹⁷⁴ Così HABERMAS, *op. ult. cit.*, p. 64. La tesi di POLANYI è sostenuta in *La grande trasformazione*, *cit.*, in particolare p. 281 ss. Parla di "latente pericolo del fascismo" anche DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 80.

¹⁷⁵ Affinché "ci siano innovazioni, occorre dunque che le élite politiche abbiano trovato risonanza anche in una preliminare modificazione degli orientamenti di valore delle loro popolazioni": ciò rendendo decisivo il fatto che "nelle società civili e nelle sfere pubbliche politiche dei più ampi regimi in via di formazione (per esempio in Europa ...) si stia formando una coscienza civica a livello mondiale, una coscienza che ci costringa, per così dire, ad essere solidali sul piano cosmopolitico". In armonia con il punto di vista repubblicano, i "destinatari primi" del messaggio di HABERMAS "non sono i governi ma i cittadini, ... i movimenti civici, ... i movimenti sociali", nel cui ambito attenzione particolare viene data a "quei partiti politici che non si siano ancora del tutto estraniati dalla società dei cittadini per rinchiudersi e barricarsi dentro il sistema politico". L'obiettivo è "creare un'Europa sociale che sia capace di gettare il suo peso sull'equilibrio cosmopolitico complessivo". Così HABERMAS, *op. ult. cit.*, pp. 101 e 24 ss.

nuova sinistra si adegua a una visione etica del mondo che è tipica del neoliberismo. Alludo alla disponibilità ad accettare sul piano etico una 'forma di vita orientata al mercato mondiale', vale a dire ad affidarsi all'*ethos* che pretende di trasformare tutti i cittadini in 'impresari del proprio capitale umano'¹⁷⁶.

La globalizzazione – ed anzi, meglio, i caratteri con cui questa si sta al momento imponendo – sembra in effetti costituire cornice ineluttabile delle scelte di volta in volta assunte dai Governi nazionali. Rare sono ad es. in Italia puntualizzazioni di esponenti del Governo, ovvero di politici di opposizione interessati a formulare proposte "di governo", le quali facciano proprie alcune delle pur non rivoluzionarie osservazioni critiche, parte delle quali si è cercato di descrivere, sulla globalizzazione. Ciò può trovare spiegazione in una dimensione di breve o brevissimo periodo, che pare essersi impadronita della prospettiva politica; ma – a ben guardare e seguendo le riflessioni di Habermas – potrebbe semplicemente risultare conforme a quell'*ethos* che, lasciando ai singoli individui la scelta e responsabilità delle proprie azioni, come direbbe von Hayek, comporta una "retrocessione" e quasi un "dimagrimento" (anti-repubblicano) della politica stessa.

Ne derivano chiare conseguenze su quella che potrebbe essere definita la "vocazione riformistica" della politica: ma prima ancora sullo stesso concetto di "riforma". Implicazioni che, in questo contesto di studio, merita seguire nell'atteggiamento della dottrina giuslavoristica italiana, al cospetto di una disciplina – avente a proprio costante fulcro tematico il "mercato del lavoro" – in tumultuosa quanto rilevante modificazione negli ultimi venti anni¹⁷⁷.

Gli studi che innanzitutto hanno a proprio diretto oggetto la globalizzazione costituiscono numero contenuto: ciò risultando imputabile anche a tendenziale inafferrabilità, come già si diceva, del fenomeno investigato, in particolare all'interno di un approccio tecnico specialistico. Va menzionato il contributo di Adalberto Perulli, il quale pone in Italia, all'interno di un saggio monografico, "il tema relativo alla dimensione sociale della liberalizzazione del commercio internazionale"¹⁷⁸.

¹⁷⁶ *Op. ult. cit.*, p. 114.

¹⁷⁷ Si menzionano – tra i provvedimenti principali, in ordine cronologico che procede dai più recenti – la l.d. 14 febbraio 2003, n. 30, attuata con d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, "in materia di occupazione e mercato del lavoro"; la l. 24 giugno 1997, n. 196, "in materia di promozione dell'occupazione"; la l. 23 luglio 1991, n. 223, "in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazioni di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"; la l. 28 febbraio 1987, n. 56, recante "norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"; il d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in l. 19 dicembre 1984, n. 863, recante "misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali".

¹⁷⁸ V. PERULLI, *Diritto del lavoro e globalizzazione*, Padova, 1999. A fronte di un evidente rischio di "decostruzione del diritto del lavoro" (pp. XV, XVII), conseguente al processo di globalizzazione, l'autore innanzitutto valorizza – ed in sede tecnica analizza – l'istituto della "clausola sociale", con tale locuzione intendendosi "peculiari norme aventi ad oggetto i diritti sociali internazionalmente riconosciuti (*core labour standard*) che gli Stati (nella loro attività di produzione e applicazione del diritto) e, conseguentemente, le imprese (nella loro veste di datori di lavoro), devono rispettare per poter godere di determinati benefici indotti dalla liberalizzazione del commercio internazionale, ovvero per evitare di incorrere in vere e proprie sanzioni economiche" (p. 24). Per una impostazione critica, quanto alla "imposizione della clausola sociale negli accordi commerciali", v. però HEPPLÉ, *Diritto del lavoro, diseguaglianza e commercio globale*, DLRI, 2001, p. 29 ss. Nell'opera di PERULLI ci si occupa altresì dei codici di condotta delle imprese multinazionali nonché di una peculiare esperienza "regionale" di regolamentazione sociale connessa al NAFTA (*North American Free Trade Agreement*), contesto di riferimento assai rilevante, se non altro per la forte disomogeneità di sviluppo socio-economico dei Paesi componenti (l'area comprende Canada, Messico e Stati Uniti d'America): si tratta della disciplina contenuta nel NAALC, *North American Agreement on Labor Cooperation*. Come osserva PERULLI, p. 186, "il meccanismo dell'accordo non riposa sulla ricerca di una legislazione minima uniforme di lavoro; quale fonte di rapporti obbligatori, la Parte II del NAALC impegna ogni Paese a promuovere l'osservanza della propria legislazione e ad assicurarne l'applicazione efficace".

Autorevole ma probabilmente minoritario appare l'indirizzo che, dedicando attenzione al rapporto tra diritto del lavoro e globalizzazione, avverte i rischi come le incoerenze cui è stata data qui notevole considerazione. Mario Giovanni Garofalo, a proposito della globalizzazione, parla di fenomeno in grado di accentuare la "subordinazione delle società alle esigenze del mercato": si mostra tuttavia incredulo rispetto alla possibilità "che il sistema dei rapporti di produzione possa esimersi dall'assumere, almeno in parte, i costi della connessione sociale"¹⁷⁹.

Anche l'assai cauto e disincantato ottimismo manifestato da Umberto Romagnoli si lega alla convinzione che il diritto del lavoro sia indispensabile "allo sviluppo dell'economia capitalista" e nel contempo duttile e "spregiudicato" abbastanza da servirsi dei più diversificati e forse anche sospetti strumenti (dalle clausole sociali, ai codici etici e di condotta delle imprese multinazionali, al c.d. *soft law*): "come l'equilibrista sul filo ... il diritto globale del lavoro potrà avere soltanto il coraggio di andare avanti"¹⁸⁰.

Ancora Riccardo Del Punta, dopo essersi ampiamente confrontato con l'approccio economico (e politico-filosofico) liberale, nelle sue varie articolazioni, rileva la permanenza di una "tensione fondamentale fra un diritto del lavoro, che è nato per correggere il mercato a tutela della persona, ed un'economia che, pur di volta in volta correggendola, non intende minimamente staccarsi dall'ipotesi fondamentale della scelta razionale individuale"¹⁸¹.

Gran parte dei riferimenti dottrinali nazionali, diretti ed indiretti, agli effetti della globalizzazione (piuttosto che alla globalizzazione), reca invece con sé segno differente, innanzitutto nel metodo delle opzioni espresse. Elemento comune, rispetto a sviluppi anche differenziati, è dato dall'accettazione innanzitutto teorica – oltre che nella politica del diritto – dello scenario di globalizzazione, così come ora si presenta. Non viene pertanto dedicata sostanziale attenzione alla possibilità o praticabilità di modelli diversi; sono invece e piuttosto tratte conseguenze, pur non coincidenti, sulla modalità migliore di interazione con il processo medesimo, al fine di ottenere vantaggio nel "gioco" di competizione economica globale tra sistemi nazionali: da ciò derivando – viene assunto - benefici pure per i lavoratori (italiani).

Si finisce pertanto sovente con l'assecondare (talora programmaticamente) lo *shopping* e *dumping* sociale, presentando alle imprese nazionali e multinazionali le condizioni ritenute più appetibili: ciò divenendo baricentro nonché parametro di efficacia delle misure – innanzitutto, per quanto ora interessa, sul mercato del lavoro – introdotte.

L'importanza dell'indirizzo, cui è nelle linee di fondo consentanea l'evoluzione della regolamentazione positiva, è anche registrabile all'interno di effetti indotti di ordine culturale. Per formulare un esempio piuttosto significativo, i termini "riforma" e "riformista" vengono strettamente connessi proprio all'operazione di adeguamento richiesta dalle nuove dinamiche internazionali; simmetricamente "conservatore" diviene chi si oppone alle "necessarie" novità. Rimarcabile risulta – si ripete – più che il giudizio di merito, il parametro esclusivamente utilizzato per formulare questo.

¹⁷⁹ V. M. G. GAROFALO, *Un profilo ideologico del diritto del lavoro*, DLRI, 1999, pp. 24 e 28 ss.

¹⁸⁰ Cfr. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, op. cit., pp. 572, 574 ss., 576.

¹⁸¹ Cfr. DEL PUNTA, op. cit., p. 38. Su questo presupposto concettuale – il quale conduce innanzitutto ad una rilettura e "sistematizzazione" della teorica del contratto sociale - viene ad es. realizzata l'imponente architettura ricostruttiva proposta da RAWLS, *Una teoria della giustizia*, op. cit.

Resta però ambiguo, nelle argomentazioni di volta in volta utilizzate, se la flessibilità ulteriore da innestare (e concretamente innestata) sul mercato sia richiesta dalle evoluzioni dei sistemi economici ovvero, come pure si afferma, contribuisca come tale al miglioramento della qualità del lavoro e quindi alla condizione esistenziale del prestatore.

Così come non vi è chiarezza sulle finalità di volta in volta esplicitamente connesse alle “riforme” auspiccate e realizzate: l'intento di riduzione del tasso di disoccupazione, sottolineato per anni, è stato ad un certo momento “scalzato” – in una con rilievi secondo cui diveniva improvvisamente incerto quanto a lungo costantemente sostenuto: e cioè il benefico effetto della flessibilità sulla riduzione del tasso di disoccupazione – dall'obiettivo di aumento del tasso di occupazione¹⁸².

Sembrerebbe tuttavia opportuno interrogarsi sulla coerenza ed idoneità di quest'ultimo novello riferimento, all'interno di una discussione - in sede nazionale ma anche comunitaria - clamorosamente mancata. Se infatti, come indicato da una pubblicistica ricchissima ed oramai quasi risalente¹⁸³, il sistema economico, grazie alle innovazioni tecnologiche, può prescindere dal lavoro come mezzo di produzione e comunque non garantisce “universale” crescita occupazionale (la mitica “piena occupazione”) neanche nelle congiunture favorevoli; se insomma l'occupazione è destinata a divenire sempre più chiaramente risorsa scarsa ed anzi “il lavoro dei più diventa pressoché superfluo per la creazione del benessere nazionale”¹⁸⁴, che senso ha – anche per le connesse ricadute culturali, psicologiche e di “cittadinanza sociale” sulle persone – cercare di incrementare il tasso di occupazione?

A meno che non si aderisca all'opzione, autorevolmente sostenuta, per cui “il lavoro ... non è più la fonte del reddito, dell'identità sociale e dello sviluppo economico, bensì è uno strumento di controllo sociale. Senza lavoro per tutti il mondo si destabilizza completamente”¹⁸⁵.

In presenza tuttavia di un affastellamento argomentativo non sempre convincente, resta il nudo dato, da cui si era partiti, della pura e semplice - potrebbe anzi dirsi solerte - adesione a schemi richiesti dai vincoli della globalizzazione.

È opportuno menzionare alcune elaborazioni, le quali si segnalano per originalità nei contenuti, autorevolezza dei proponenti, influenza concretamente avuta.

¹⁸² Ai sensi dell'art. 1, comma 1, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Le disposizioni del presente decreto legislativo ... si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare ... i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro”.

¹⁸³ Si vedano, tra i tanti, AZNAR, *Lavorare meno per lavorare tutti*, Torino, 1994 (Paris, 1993); BECK, *op. cit.*, p. 61 ss.; BRUNETTA, *La fine della società dei salariati*, Venezia, 1994; DUMAZEDIER, *Sociologia del tempo libero*, Milano, 1993 (Paris, 1974); FORRESTER, *L'orrore economico*, Firenze, 1997 (Paris, 1996); GALLINO, *Se tre milioni vi sembrano pochi*, Torino, 1998; M. G. GAROFALO, *op. cit.*, p. 20; GORZ, *Il lavoro debole. Oltre la società salariale*, Roma, 1994, nonché ID, *Miseria del presente. Ricchezza del possibile*, Roma, 1998 (Paris, 1997); LUNGHINI, *Lavori, disoccupazione e bisogni sociali. Inchiesta* (aprile-giugno), 1995, p. 12 ss.; MÉDA, *Società senza lavoro. Per una nuova filosofia dell'occupazione*, Milano, 1997 (Paris, 1995); PEDRAZZOLI, *Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale*, in *Il diritto dei disoccupati*. Studi in onore di KOICHIRO YAMAGUCHI, a cura di BIAGI e SUWA, Milano, 1996, p. 308 ss.; RIFKIN, *La fine del lavoro*, *op. cit.*; VOZA, *Interessi collettivi, diritto sindacale e dipendenza economica*, Bari, 2004, p. 12.

¹⁸⁴ Così DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 51.

¹⁸⁵ Cfr. DAHRENDORF, *ult. cit.*, p. 62 ss. Ci si può altresì chiedere perché solamente esigenze di breve/medio periodo, se non vere e proprie emergenze (ad es. il finanziamento degli enti previdenziali), debbano assumere rilievo esclusivo o comunque determinante, nell'ispirare indirizzi politici con impatto assolutamente profondo per milioni di cittadini e lavoratori.

All'opera di Pietro Ichino si deve una prima notevole "scossa", metodologica e di merito, rispetto alla riflessione giuslavoristica tradizionale. L'autore ricorre programmaticamente all'ausilio dell'analisi economica del diritto: sono sottolineati i benefici di conoscenza che ne derivano, respingendosi nel contempo l'opinione di chi segnala "controindicazioni". In particolare "capire il lavoro come merce, ovvero studiare i meccanismi di mercato, è indispensabile per poter fare sì che il lavoro non sia soltanto una merce, per difendere la persona di cui esso è espressione dal pericolo a cui il mercato può esporla, là dove un pericolo effettivamente esiste, ma farlo in modo efficace ed evitando o riducendo al minimo gli effetti secondari non desiderabili dell'intervento"¹⁸⁶.

Accogliendo in particolare una lettura interpretativa, appunto tratta da specifico modello teorico economico - secondo cui nel mercato occorre distinguere, all'interno dell'offerta di lavoro, tra *insiders* ed *outsiders*, i primi occupati e tutelati ed i secondi in cerca di occupazione -, l'autore prospetta una riduzione degli elementi di protezione dei primi, motivata con l'obiettivo di realizzare incremento di occupazione ovvero, attraverso un aumento del *turn-over*, complessiva migliore distribuzione di opportunità di lavoro¹⁸⁷.

L'intera riflessione di Ichino è assai attenta alla dimensione di effettività, cui parrebbe attribuirsi sempre e comunque l'"ultima parola"¹⁸⁸. Tuttavia – potendo essere e risultando discusse le singole proposte di merito - questo impedisce all'autore di immaginare/progettare differenti contesti; o comunque gli fa ritenere inutile interrogarsi sulla complessiva accettabilità dello scenario

¹⁸⁶ Cfr. P. ICHINO, *Il dialogo tra economia e lavoro*, RIDL, 2001, I, p. 197, nonché ID, *Replica*, in *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo*. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro tenutesi a Trento, il 4 e 5 giugno 1999, Milano, 2000, p. 365. Si osserva tuttavia che "capire il lavoro come merce" potrebbe (anche) condurre ad accettare una impropria assimilazione, a propria gravida di potenziali conseguenze negative, in sede teorico-ricostruttiva così come di indirizzo politico: cfr. POLANYI, *op. cit.*, p. 88 ss., il quale inserisce tra le "merci fittizie" - tali per motivi ovviamente molto diversi - "lavoro, terra e moneta". V. pure la ricostruzione di SOLOW, *Il mercato del lavoro come istituzione sociale*, Bologna, 1994 (Oxford, 1990), nonché FUMAGALLI, *Flessibilità e gerarchie nel mercato del lavoro: il potere dell'economia sul diritto*, RGL, 2001, I, p. 223 ss. Alla luce dell'impostazione dell'autore non si comprende d'altra parte la critica pubblicamente avanzata – intervenendo alle giornate di studio Aidlass, dedicate ad "Autonomia individuale ed autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme", tenutesi ad Abano Terme e Padova il 21 e 22 maggio 2004 – all'impiego del termine "mercificazione", nel titolo del Commento critico al decreto legislativo n. 276/2003, a cura di GHEZZI, recante *Il lavoro tra progresso e mercificazione*, Roma, 2004.

¹⁸⁷ Cfr. ANDREA e PIETRO ICHINO, *A chi serve il diritto del lavoro*, *op. cit.*, p. 495 ss.; P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato*, Milano, 1996, p. 104 ss. V. su tale impostazione DEL PUNTA, *op. cit.*, p. 17 ss.; P. LOI, *L'analisi economica del diritto e il diritto del lavoro*, DLRI, 1999, p. 573 ss.; GHEZZI, PUGLIESE, SALVATI, *Tre commenti al Il lavoro e il mercato di Pietro Ichino*, DLRI, 1997, p. 163 ss.; L. ZOPPOLI, *Il licenziamento tra costituzionalismo e analisi economica del diritto*, DML, 2000, p. 415 ss.

¹⁸⁸ V. P. ICHINO, *Replica*, *op. cit.*, pp. 373 ss. Anche la fruizione metodologica di *Law and Economics* potrebbe essere spiegata all'interno di questa opzione: si tratta in effetti di supporto concettuale assai rilevante, in ambito giuridico (accanto alle teoriche "restrittive" dei diritti di cittadinanza elaborate in particolare da DWORKIN e NOZICK), rispetto ai concreti fenomeni che stanno incidendo profondamente sulle società dell'intero mondo. Secondo REBUFFA, *Una teoria liberale dei diritti nel declino del Welfare State*, *op. cit.*, p. 25, l'analisi economica del diritto costituisce "schema che descrive ... i principi di una filosofia economica liberista, di una filosofia politica utilitaristica, di una *jurisprudence* (prescrittiva) 'a direzione di diritto privato'". Si individua qui come "grave limite analitico", il fatto che "la razionalizzazione secondo criteri di efficienza sulla base del calcolo costi-benefici, che propone come tecniche distributive 'contratto' e 'responsabilità', non riguarda tutti i beni ma solo alcuni. E in particolare quelli già qualificati e definiti 'beni economici'. Si tratta pertanto di una costruzione settoriale che trascura sia l'analisi dei processi di qualificazione degli oggetti (e delle situazioni) come 'beni'; sia alcuni problemi affrontati in sede di *jurisprudence* come '*moral issues*': per esempio i problemi di distribuzione del bene 'potere politico'". Si veda pure MINDA, *Teorie postmoderne del diritto*, *op. cit.*, p. 141 ss. Per le ricadute sul diritto del lavoro, cfr. P. LOI, *op. cit.*, p. 547 ss.

socio-economico dominante¹⁸⁹.

Un saggio piuttosto recente di Tiziano Treu, già Ministro del lavoro ed ispiratore della l. n. 196/1997, reca nel titolo l'opzione prescelta di politica del diritto: "Il diritto del lavoro: realtà e possibilità". La "globalizzazione" è in tal caso presa in considerazione come uno dei "due principali fattori di trasformazione", assieme alle "nuove tecnologie". L'autore, proponendosi di evitare il rischio della "difesa oltranzistica dell'esistente", così come "la pulsione a 'inventare di sana pianta modelli nuovi'", procede "su basi induttive": scopo dell'approfondimento è "una ricontestualizzazione degli obiettivi come degli strumenti" del diritto del lavoro, ritenuta essenziale se questo "vuole continuare a essere utile e 'sincero', cioè a corrispondere efficacemente ai nuovi bisogni dei lavoratori, quelli in carne ed ossa, come si usa dire. Il test è oggi più rigoroso che mai, perché un diritto del lavoro inefficace ha non solo minori possibilità di contrastare il mercato, ma è più facilmente di ieri accusabile di ostacolare la competitività e quindi il benessere del Paese"¹⁹⁰.

Segue una analisi assai articolata: per riprendere sintetica ed efficace espressione di Treu, ripensamenti teorici e regolativi devono collegarsi al "fatto ... che il diritto del lavoro, con i suoi diversi protagonisti e le diverse fonti, è chiamato a soddisfare bisogni materiali e immateriali più complessi, di quelli propri dell'industrialismo"¹⁹¹. Tuttavia balza all'occhio la considerazione della globalizzazione come fattore sottratto a condizionamenti di sorta (certamente, se ben si comprende, incondizionabile dalle "politiche future" che attraverso il saggio ci si propone di orientare¹⁹²): al problema del governo dei processi di globalizzazione viene in effetti dedicato un breve riferimento finale, valorizzandosi l'intervento di una Unione europea "politicamente e democraticamente rafforzata"¹⁹³.

Nell'occasione quindi i "bisogni dei lavoratori ... in carne ed ossa" sembrerebbero quelli "possibili", all'interno delle logiche dominanti del mercato: non certo quelli realmente espressi ed in verità ben esprimibili, secondo una concezione della vita diversa da quella che oggi pare senza alternative. Si dubita allora che tale approccio conduca, come auspicato da Massimo D'Antona, a "ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto"¹⁹⁴.

Anche nell'assai complesso disegno di "modernizzazione del diritto del lavoro" proposto da

¹⁸⁹ Così P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato*, op. cit., p. 112: "In difesa della severità dei giudici nell'accertamento del giustificato motivo di licenziamento potrebbero ripetersi tutti gli argomenti cui abbiamo accennato all'inizio del capitolo: senza una tutela contro il licenziamento, le condizioni di lavoro sarebbero complessivamente peggiori. E potrebbe aggiungersi che non soltanto gli *insiders* sono interessati al mantenimento di questa tutela, ma anche gli *outsiders*, ai quali può convenire di fare un po' più fatica a trovare lavoro se la prospettiva è quella di trovare un posto più stabile, in condizioni di maggiore dignità, sicurezza e libertà. Questo argomento, però, come abbiamo già osservato, regge soltanto se e nella misura in cui l'*outsider* abbia una effettiva prospettiva di accesso all'occupazione regolare e stabile entro un lasso di tempo ragionevole. Se invece il mercato del lavoro è compartimentato al punto da relegare stabilmente l'*outsider* nell'area della disoccupazione o del lavoro irregolare o non tutelato, egli non può evidentemente essere in alcun modo cointeressato con l'*insider* al mantenimento di un regime di stabilità dei posti di lavoro regolari, proprio perché questo regime si chiude in sé stesso escludendolo".

¹⁹⁰Cfr. TREU, *Il diritto del lavoro: realtà e possibilità*, ADL, 2000, pp. 468, 470, 471.

¹⁹¹ Op. ult. cit., p. 521.

¹⁹² Op. ult. cit., p. 471.

¹⁹³ Op. ult. cit., p. 535. V. pure il breve riferimento in TREU, *Politiche del lavoro*, op. cit., p. 75.

¹⁹⁴ V. D'ANTONA, *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto*, in D'ANTONA, *Opere*, a cura di CARUSO e SCIARRA, I, Milano, 2000 (1998), p. 249 ss.

Marco Biagi, alle origini del “Libro bianco sul mercato del lavoro” nonché, con ulteriori notevoli aggiustamenti, della l. n. 30/2003 e del d. lgs. n. 276/2003, si censura un “diritto” sviluppatosi “per regolare un mercato nazionale”; “quindi palesemente inadatto a svolgere una funzione in un contesto in cui il mercato è ormai divenuto continentale e globale”¹⁹⁵.

L’autore prospetta un riassetto sostanziale del diritto del lavoro classico, uno dei cui punti nevralgici va rinvenuto nel superamento dell’attuale “contesto normativo che inibisce a datori e prestatori di lavoro di concordare condizioni in deroga non solo alla legge ma anche al contratto collettivo”¹⁹⁶. Alla base del progetto sta la “nuova filosofia – che è poi la filosofia del legislatore comunitario e di quei Paesi europei che meglio si sono orientati alla modernizzazione del diritto del lavoro – volta a eliminare gli ostacoli alla competitività delle imprese e all’adeguamento del quadro legale al dato socio-economico, pur nel rispetto di una cornice di diritti sociali fondamentali”¹⁹⁷.

Infine merita rivolgere breve attenzione ad una questione di grande fascino ed importanza: quella della liberazione del lavoro dal “regno della necessità” di cui parlava Karl Marx¹⁹⁸; ovverosia, come pure detto, della prospettiva di “una società senza ambizioni da sottomessi, senza fatica da subordinati”¹⁹⁹.

All’interno del dibattito nazionale il tema affiora, di rado con questa nettezza e capacità suggestiva, nel momento in cui viene prospettata – da molti e da tempo – una valorizzazione della autonomia individuale dei prestatori subordinati; inoltre e soprattutto a proposito della configurazione e sistematica delle fattispecie di lavoro. Significativa, anche perché probabilmente sensibile (se bene si intende) proprio all’esigenza di “liberazione” sopra segnalata, la ricostruzione proposta da Marcello Pedrazzoli, il quale individua proprio nel lavoro autonomo la fattispecie “fondamentale” per l’universo intero delle forme giuridiche di lavoro: il “contenuto minimo, immancabile e caratteristico di ogni lavoro inteso non solo nel suo principale rilievo sincronico, ma anche in quello diacronico”²⁰⁰.

Senonché anche sotto questo profilo potrebbero sorgere equivoci. Quasi venti anni addietro, in un importante saggio il quale mantiene tuttora grande attualità, Gaetano Vardaro rilevava la presenza, frutto di introduzione delle “nuove tecnologie”, di una “radicale divaricazione fra subordinazione tecnica e subordinazione esistenziale”: per la prima si prospettava una “riduzione obbiettiva”; per la seconda invece “crescita soggettiva”. In tale ultimo caso, sosteneva Vardaro, è “lo stesso modo di ragionare del lavoratore” che “deve piegarsi alla logica della macchina”²⁰¹: oggi –

¹⁹⁵ Così BIAGI, *Competitività e risorse umane: modernizzare la regolazione dei rapporti di lavoro*, RIDL, 2001, I, pp. 260 e 259.

¹⁹⁶ *Op. ult. cit.*, p. 261 ss.

¹⁹⁷ *Op. ult. cit.*, pp. 259/260. TIRABOSCHI, *Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: alcune premesse e un percorso di lettura*, in *La riforma Biagi del mercato del lavoro*, a cura di TIRABOSCHI, Milano, 2004, p. 10 ss., parla invece di “valorizzazione della persona come elemento per contemperare le ragioni della competitività delle imprese con le istanze di tutela del lavoro”.

¹⁹⁸ V. *Il Capitale*. Vol. III, Roma, 1965 (London, 1894), p. 933.

¹⁹⁹ Così HEILBRONER, *The Act of Work*, Washington, 1985, p. 22.

²⁰⁰ Cfr. PEDRAZZOLI, *Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato*, *op. cit.*, p. 110. V. pure ID, *Forme giuridiche del lavoro e mutamenti della struttura sociale*, *op. cit.*, p. 322.

²⁰¹ Cfr. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, PD, 1986, p. 122 ss.

in un mondo che nega autonomia di decisione persino alle Nazioni - potrebbe dirsi “alla metafisica della globalizzazione”.

Dal dibattito sulla configurazione tecnico-giuridica delle fattispecie di lavoro occorre allora fare attenzione a non trarre indebite conclusioni sull’imporsi di “scenari” di tipo post-moderno, i quali vedano prevalere “la libertà” nei rapporti di lavoro²⁰². Quest’ultimo costituisce esito del tutto auspicabile: ma certamente è ben lungi dall’essere qui ed ora; per ottenerlo occorrono le medesime “lotte” e gli “sforzi incessanti”²⁰³ richiesti dal governo della globalizzazione.

5. La crisi della tutela collettiva.

Costituisce opinione diffusa quella per cui ad essere “colpite” dalla globalizzazione con particolare forza - se non potenzialità addirittura distruttive - sono in particolare le forme tradizionali di protezione collettiva: in prospettiva la tutela collettiva stessa.

L’idea fondamentale, di origine liberale, che concentra la propria attenzione sull’individuo, costituisce elemento esplicativo assai significativo – di ordine culturale e (potrebbe dirsi) “antropologico” - rispetto a tali conclusioni. Il radicamento nazionale dell’esperienza sindacale (ed anzi la tradizionalmente gelosa rivendicazione di peculiarità nazionali di mobilitazione collettiva) – a fronte di un interlocutore storico, l’impresa, che invece può oggi operare negli (e tra gli) Stati - non fa che confermarne la plausibilità.

La discussione internazionale sulla globalizzazione, che pure non di rado analizza gli effetti da questa indotti sul lavoro e la tutela dei prestatori, sostanzialmente ignora il sindacato: quasi che appartenga per definizione all’universo ormai radicalmente messo in discussione dai nuovi fenomeni. Nel noto libro di Ulrich Beck, dedicato al “lavoro nell’epoca della fine del lavoro”, i riferimenti al sindacato si contano sulle dita di una mano: e sempre a proposito di esperienze confinate nel passato; non se ne parla neanche trattando di “conflitto” o “solidarietà organizzabili”. Il monito finale dell’opera, volto a sollecitare una “reazione” alla globalizzazione, è rivolto ai “cittadini cosmopoliti”, a “movimenti e partiti cosmopoliti”²⁰⁴.

La dottrina giuridica del lavoro italiana ha occasionalmente affrontato (anche) il problema degli effetti della globalizzazione sulle manifestazioni di tutela collettiva, con osservazioni riportabili a due ordini di prospettiva piuttosto diversi. Per un verso si osserva, con ragione, che “quasi tutte le modifiche intervenute nel quadro economico e sociale degli ultimi anni, costituiscono elementi di difficoltà per l’azione sindacale: dalla frammentazione delle strutture produttive, alla privatizzazione di molti settori e aziende, alle modifiche della forza lavoro, alle pressioni della

²⁰² Così BECK, *op. cit.*, p. 82. Cfr. *Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del post-fordismo in Italia*, a cura di BOLOGNA e FUMAGALLI, Milano, 1997; DURAND, *La Chaîne invisible*, Paris, 2004, p. 277 ss.

²⁰³ Così DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 68. V. pure HEILBRONER, *op. cit.*, p. 24.

²⁰⁴ V. BECK, *op. cit.*, p. 253 ss. Analogamente nell’opera di HABERMAS, *La costellazione postnazionale*, *op. cit.*, p. 253 ss., la quale non focalizza tuttavia la propria attenzione sulle connessioni tra globalizzazione e lavoro. RALF DAHRENDORF, *op. cit.*, p. 84, dedicando attenzione al “moderno conflitto sociale”, d’altra parte così commenta: “com’era semplice la lotta di classe, se paragonata alle forme individualizzate, imprevedibili, a lungo invisibili, in cui si esprime l’opposizione ai poteri dominanti nel mondo globalizzato! Sindacati e confederazioni industriali impegnati in controversie salariali, partiti progressisti e conservatori che si scontrano in Parlamento: è un quadro addirittura idilliaco a confronto del terrorismo, del potere della mafia, della piccola e grande delinquenza”.

competizione globale. Anche ad escludere ogni determinismo, i segni di declino del potere sindacale specie nei luoghi di lavoro sono percepibili ovunque, persino nei Paesi dove questo potere è più considerato". Ciò comportando seri problemi di adeguamento anche per istituti "classici" quanto fondamentali di tutela: così a proposito del contratto collettivo, "i limiti e l'obsolescenza" del quale "nella sua forma attuale sono tangibili"²⁰⁵.

Non senza qualche percepibile iato, si continua tuttavia anche a fare rilevante affidamento proprio sul contratto collettivo: ad es. quando si consegna ad esso la "centrale" questione del governo della "flessibilità" nel mercato²⁰⁶.

Sotto altro ed anzi contrapposto profilo il sindacato è colto invece come figura tutt'altro che moribonda; piuttosto come soggetto "pericoloso" da convertire – potrebbe dirsi - alle contemporanee necessità. Ecco allora che si accenna a nuovi interventi regolativi dell'esercizio del diritto di sciopero, perché "il governo del conflitto in genere" – qui segnalandosi novità non trascurabile, per la tradizione di intervento nazionale – "e specificamente nei servizi essenziali è un'area critica per il diritto del lavoro nell'era della globalizzazione: lasciarla carente costituisce un elemento di pesante svantaggio competitivo"²⁰⁷.

Anche opzioni interessate a rivedere il ruolo svolto dal sindacato nella stagione definita di "garantismo collettivo"²⁰⁸, quanto alla c.d. "concertazione sociale" come al rapporto privilegiato tra contratto collettivo e legge²⁰⁹, si guardano comunque bene dal rinunciare in Italia all'apporto delle organizzazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori. È così evidente, nel recente d. lgs. n. 276/2003, l'intento di "sponsorizzare" un sindacato "diverso" da quello colto – secondo consolidata tradizione - nel regolamentare, attraverso la contrattazione collettiva, i diversi istituti giuridici: si tratta piuttosto di "soggetto" gestore di compiti di servizio²¹⁰. Tuttavia il sindacato dei lavoratori resta – si ripete in Italia – interlocutore di riferimento delle istituzioni, non solo quanto alle politiche del lavoro.

Insomma ci si troverebbe di fronte a soggetto "provato" dalle sfide della globalizzazione; ma non

²⁰⁵ V. TREU, *Il diritto del lavoro tra realtà e possibilità*, op. cit., pp. 496, 497; 527. Cfr. pure CARUSO, *Gli esiti della globalizzazione: disintegrazione o trasformazione del diritto del lavoro?*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di SCARPONI, op. cit., p. 217; ICHINO, *Il lavoro e il mercato*, op. cit., p. 13 ss. e 143 ss..

²⁰⁶ Così TREU, op. cit., p. 499. V. pure ICHINO, op. ult. cit., p. 172 ss.

²⁰⁷ V. TREU, op. cit., p. 525. V. pure ID, *Politiche del lavoro*, op. cit., p. 259 ss.

²⁰⁸ Cfr. su di questa D'ANTONA, *Contrattazione collettiva e autonomia individuale nei rapporti di lavoro atipici*, DLRI, p. 540 ss.; DE LUCA TAMAJO, *Garantismo e controllo negli sviluppi recenti del diritto del lavoro*, RGL, 1978, I, p. 654; GIUGNI, *Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano*, DLRI, 1986, p. 329.

²⁰⁹ V. BIAGI, op. cit., pp. 261 e 266. Cfr. pure, in relazione al d. lgs. n. 276/2003, TIRABOSCHI, op. cit., p. 25 ss.

²¹⁰ Cfr. GHEZZI, *Presentazione*, in *La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali*, a cura di GRAGNOLI e PERULLI, Padova, 2004, p. XVII ss. V. pure F. CARINCI, *Una svolta tra ideologia e tecnica: continuità e discontinuità nel diritto del lavoro di inizio secolo*, Introduzione al *Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, coordinato da F. CARINCI, in *Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro*, tomo I, a cura di MISCIONE e M. RICCI, Milano, 2004, p. LXXII ss.; NAPOLI, *Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme* e ZOLI, *Contratto e rapporto tra potere e autonomia nelle recenti riforme del diritto del lavoro*, relatori alle giornate di studio Aidlass, dedicate ad "Autonomia individuale ed autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme", tenutesi ad Abano Terme e Padova il 21 e 22 maggio 2004; GIORGIO FONTANA, *Enti bilaterali e riforma del mercato del lavoro*, in *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema*, a cura di DE LUCA TAMAJO, RUSCIANO, L. ZOPPOLI, Napoli, 2004, p. 311 ss. Cfr. ancora gli interventi di MARIUCCI, MARTINENGO, ZILIO GRANDI, F. CARINCI, CESTER, DEL PUNTA, SCARPONI, TORELLI e ROMAGNOLI, su *Gli enti bilaterali: mercato del lavoro e rappresentanza sindacale*, LD, 2003, p. 163 ss.

abbastanza da non richiedere, nel nome della competitività d'impresa e sistema, interventi, nei singoli Paesi, di ulteriore "ammorbidente" e complessiva rieducazione.

Si ritiene che i rischi per l'attività sindacale, al cospetto di fenomeni indotti in ultima istanza proprio dalla globalizzazione, risultino oggi seri.

Individuando in termini sintetici i principali elementi di difficoltà, emerge innanzitutto la problematica della "rappresentanza" di "nuovi soggetti": ovverosia "la carenza di proposte capaci di interpretare i bisogni materiali e *post* materiali dei destinatari, non solo dei lavoratori atipici, ma anche di quelli tipici, in particolare giovani, come dimostra il crescente divario fra iscritti al sindacato e composizione della forza lavoro"²¹¹.

Il sindacato ha il problema di "intercettare" interessi individuali e collettivi, cui storicamente non ha dedicato attenzione; non facilmente riportabili a sintesi, anche perché talora portatori di istanze contrapposte; rispetto a cui peraltro, considerata la difficoltà complessiva indotta dalle "compatibilità economiche", non è affatto semplice formulare efficaci istanze di protezione.

D'altra parte modifiche decisive – e "crepe" di preoccupante consistenza – si scorgono pure per quanto concerne l'ambito tradizionale, storicamente consolidato, di rappresentanza e tutela: quello dei prestatori innanzitutto operai, tuttora assunti a tempo pieno ed indeterminato, soprattutto in imprese medie e grandi, nel settore industriale. Tale "area" è innanzitutto coinvolta da una sempre più accentuata scomposizione del processo produttivo, con ricorso massivo al fenomeno delle c.d. esternalizzazioni: ciò sottraendo in sostanza al sindacato il controllo del mercato interno alle imprese²¹².

Appare inoltre con chiarezza, in particolare nella vicenda nazionale, una progressiva perdita di capacità del contratto collettivo di perseguire la propria funzione storica: si fa riferimento alla

²¹¹ Così TREU, *Il diritto del lavoro tra realtà e possibilità*, op. cit., p. 529. La "crisi di rappresentanza" – come sottolinea in particolare ANTONIO BAYLOS GRAU, *Quale rappresentanza sindacale a livello sovranazionale?*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di SCARPONI, op. cit., p. 174 – è "accentuata forse in modo esasperato" dal "processo di globalizzazione": questa concerne il "sindacato come rappresentante generale della forza lavoro, nei confronti degli interessi di genere, sesso (donne, uomini), d'età (giovani), di nazionalità e di razza (problema dell'emigrazione come fatto fondamentale). Si tratta di categorie e di gruppi che, peraltro, rinviano alla contrapposizione sociale fra occupati-disoccupati". Secondo lo studioso spagnolo, ulteriore riscontro della crisi è rintracciabile "nella difficoltà di definire il ruolo della rappresentanza sindacale ... di fronte alla 'pluralizzazione' della tipologia del rapporto di lavoro ed, in particolare, della nuova configurazione che assume il lavoro autonomo". Il problema, rilevante in Italia più che in altri Paesi europei, diviene ad es. drammatico in America latina, quanto "al settore c.d. informale, ovvero quello della 'subfornitura', dei piccoli esercenti, ... settore ove si verificano forme di esclusione sociale particolarmente forti". Emerge, come pure rileva BRUNO CARUSO, op. cit., p. 218, "il problema del riposizionamento della rappresentanza sindacale costretta a muoversi 'in luoghi di lavoro senza più confini'; da cui proposte, come quella suggerita da una sensibile e intelligente giurista americana, Katherine Stone, che il sindacato industriale reinventi sé stesso magari in guisa di *citizenship unionism*, di sindacalismo della cittadinanza sociale". Ancora v. DURAND, *La Chaîne invisible*, op. cit., p. 305 ss.. Cfr. sul tema pure LETTIERI, *Regole della globalizzazione e deregolazione del lavoro*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di SCARPONI, op. cit., p. 163 ss., nonché, da ultimo, GIORGIO FONTANA, *Profili della rappresentanza sindacale*, Torino, 2004, p. 221 ss.; VOZA, op. cit., p. 141 ss.

²¹² Sulle esternalizzazioni v. P. ICHINO, *La disciplina della segmentazione del processo produttivo e dei suoi effetti sul rapporto di lavoro* nonché ROMEO, *Cessione di ramo di azienda e appalti*, in *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo*. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro tenutesi a Trento, il 4 e 5 giugno 1999, Milano, 2000, pp. 3 e 139 ss. V. pure SCARPELLI, "Esternalizzazioni" e diritto del lavoro: il lavoratore non è una merce, *DRI*, 1999, 351 ss. e VARDARO, *Prima e dopo la persona giuridica: sindacati, imprese di gruppo e relazioni industriali*, *DLRI*, 1988, p. 205 ss. Quanto alle implicazioni sull'intervento dell'autonomia collettiva cfr. LAMBERTUCCI *Area contrattuale e autonomia collettiva*, pure in *Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo*, op. cit., p. 87 ss.; LASSANDARI, *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, Milano, 2001, p. 351 ss.; LUNARDON, *Autonomia collettiva e gruppi d'impresa*, Torino, 1996; VOZA, op. cit., p. 189 ss.

ambizione di “governo del mercato del lavoro”, questa volta esterno all’impresa, sottolineata in dottrina da una riflessione secolare²¹³.

È sostenibile che il contratto collettivo, come “spontanea” manifestazione della società civile - ed il diritto del lavoro stesso, in quanto serie complessa ed eterogenea di regole disciplinanti il rapporto giuridico tra datore e prestatore subordinato –, abbia garantito una “legittimazione dei rapporti sociali” così come “una razionalizzazione dei rapporti economici”²¹⁴. Ciò però si è storicamente prodotto grazie al fatto che - e nel momento in cui – avveniva una ridefinizione, a vantaggio del “lavoro”, dei rapporti di forza già esistenti nella dialettica con il “capitale”; ed in particolare si realizzava, per indicare un fondamentale elemento specifico, un incremento dei “salari” a danno dei “profitti”.

Tale processo appare in particolare in Italia completamente negletto²¹⁵. A ciò legandosi reazioni sempre più divaricate, da parte del sindacato storico, le quali hanno di recente condotto al fenomeno senza precedenti, nella tradizione nazionale, della stipulazione “separata” (che non ha cioè coinvolto tutte e tre le principali organizzazioni sindacali, vedendo in particolare la mancata sottoscrizione della più importante tra di esse) dell’“accordo di rinnovo” del contratto collettivo nazionale per i lavoratori metalmeccanici²¹⁶.

La “crisi” di rappresentanza sindacale non risparmia pertanto in Italia neanche le c.d. “aristocrazie operaie”²¹⁷: e trova conferma sin troppo clamorosa l’ipotesi di Caruso, secondo cui “concetti

²¹³ Cfr. MESSINA, *I concordati di tariffa nell’ordinamento giuridico del lavoro*, in *Scritti giuridici*, IV, Milano, 1948 (1904), p. 15. L’importanza e fortuna di questa impostazione può essere seguita attraverso le osservazioni di BORTONE, *Il contratto collettivo tra funzione normativa e funzione obbligatoria*, Bari, 1992, in particole p. 144 ss.

²¹⁴ Così PALOMEQUE, intervenendo al Seminario organizzato il 4 aprile 2003 dall’Università di Trento, dedicato a “Lavoro subordinato, lavoro coordinato e dintorni”. Cfr. pure VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, op. cit., p. 85, il quale in particolare sostiene che “il diritto del lavoro è ... al tempo stesso strumento di razionalizzazione giuridica dell’economia e di razionalizzazione economica del diritto”.

²¹⁵ Ciò emerge sul piano empirico, considerato che il “potere di acquisto” garantito ai prestatori negli anni novanta, attraverso la stipulazione degli accordi di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di categoria, risulta inferiore all’incremento inflazionistico. La tendenza trova però soprattutto sanzione esplicita nello stesso accordo del luglio 1993, posto che l’incremento salariale qui preso in considerazione risulta esplicitamente “coerente con i tassi di inflazione programmata”, al livello nazionale (in un quadro fortemente preoccupato “delle tendenze generali dell’economia” e solamente della “salvaguardia” del “potere d’acquisto delle retribuzioni”: obiettivo peraltro mancato, come si diceva); inoltre “strettamente correlato” a specifiche *performances* produttive, al livello aziendale. Su questo ed altri aspetti v. le osservazioni formulate dalla Commissione per la verifica del protocollo del 23 luglio 1993, presieduta da GINO GIUGNI, oggi in GIUGNI, *La lunga marcia della concertazione*. Conversazioni con PAOLA FERRARI e CARMEN LA MACCHIA, Bologna, 2003, in particolare p. 140 ss. Per una più complessa lettura della c.d. “moderazione rivendicativa salariale sindacale”, analizzata pure quanto agli effetti sulla definizione dei “rapporti di forza interni”, cfr. ALES, *Paradigmi giuridici dell’offerta di lavoro e moderazione rivendicativa nell’esperienza sindacale italiana*, DLRI, 2002, p. 249 ss.

²¹⁶ Si tratta dell’ipotesi di accordo stipulata da Federmeccanica, Assisat, Fim/Cisl e Uilm/Uil in data 7 maggio 2003, ma non da Fiom/Cgil. Ulteriori noti casi di “accordi separati” si sono avuti con il Patto Milano lavoro, sottoscritto il 2 febbraio 2000 dal Comune di Milano e dalle associazioni sindacali dei datori e lavoratori ma non dalla Cgil; l’“intesa” del 4 maggio 2001, volta alla “trasposizione” in Italia della direttiva 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, intervenuta tra sindacati nazionali dei datori e lavoratori ma ancora senza sottoscrizione della Cgil. In precedenza v. pure il contratto d’area di Gioia Tauro, stipulato nel marzo 1999 da Cisl e Uil ma non dalla Cgil; l’ipotesi di accordo del giugno 2000 riguardante il c.d. “lavoro a chiamata” presso il gruppo Zanussi, non sottoscritta dalla Fiom/Cgil e poi “bocciata” dai lavoratori attraverso referendum. Inoltre il “rinnovo” biennale della parte economica. Cfr. LASSANDARI, *Considerazioni a margine della ‘firma separata’ del contratto collettivo nazionale per i lavoratori metalmeccanici*, RGL, 2003, I, p. 709 ss.

²¹⁷ Così MARIUCCI, *Il lavoro decentrato*, Milano, 1979, p. 21.

come sindacato e rappresentanza vanno, ormai, coniugati al plurale”²¹⁸.

Riassuntivamente può segnalarsi come la globalizzazione innanzitutto incida sulla stessa identità sindacale, sottoponendo questa a tensioni notevolissime ed inducendo le organizzazioni a rafforzare specifici profili di peculiarità e differenza: ciò rendendo assai difficoltosa – proprio quando l’“aggressione” esterna è più pericolosa e consistente – l’unità dei soggetti come delle proposte.

III. Palingenesi ed epifania dell’autonomia collettiva: il razionale è reale?

“Engels dimostra il carattere rivoluzionario dell’affermazione di Hegel, che il reale è insieme razionale. Tutto ciò è apparentemente reazionario, ma in verità rivoluzionario, poiché Hegel non intende parlando di realtà la situazione di fatto casualmente esistente, ma un essere ‘vero’ e ‘necessario’. Per questo motivo la tesi della *Filosofia del diritto*, tendente in apparenza a conservare lo Stato, può rovesciarsi nel suo opposto, ‘secondo tutte le regole’ del modo di pensare hegeliano: ‘tutto ciò che sussiste è destinato a perire’”²¹⁹.

1. Il sindacato nella globalizzazione.

Le difficoltà in cui versa la tutela collettiva sembrerebbero con ogni probabilità destinate ad accrescersi nei prossimi anni.

Né apparirebbe astrattamente credibile una reazione sul piano sovranazionale, considerato che non si è ad oggi resa manifesta una aggregazione di interessi in tale ambito; che gli elementi di accentuazione delle diversità tra organizzazioni dovrebbero risultare moltiplicati, rispetto a quanto già non avvenga in sede nazionale; che la realtà economica, sociale e (per quel chi qui rileva) sindacale è assolutamente lontana e si direbbe inconfondibile nei diversi Paesi, soprattutto (ma non solo) ove appartenenti al Nord ed al Sud del mondo.

Tuttavia merita sottolineare pure la presenza di elementi, i quali potrebbero invece far propendere per una diversa conclusione: rendendo cioè non del tutto improponibile la prospettiva di una nuova “stagione” della tutela collettiva, impegnata ad uscire dagli “angoli” in cui appare sempre più chiaramente confinata²²⁰. Si fa riferimento a tre ordini di considerazioni, concernenti rispettivamente l’interesse delle organizzazioni sindacali; alcuni esiti della riflessione sulla globalizzazione, per sintetici cenni già descritti; le peculiari caratteristiche dell’intervento regolativo della (e nella) globalizzazione medesima.

È forte innanzitutto l’impressione che, senza un qualche governo del processo di globalizzazione, la tutela collettiva così come l’organizzazione stessa del sindacato siano destinate a perdere gran parte della propria importanza storica se non addirittura a scomparire, come peraltro visibile in alcune rilevanti esperienze nazionali quale la statunitense²²¹. Ciò non a causa del venir meno delle

²¹⁸ V. *Gli esiti della globalizzazione...*, op. cit., p. 219. Secondo l’autore, “la nuova centralità delle risorse umane con il connesso bisogno di sicurezza e di rappresentanza dei nuovi salariati ‘alti di gamma’, contro gli eccessi di individualizzazione e di nevrosi da insicurezza del lavoro post fordista, è probabilmente alla base della riscoperta del *craft unionism* o della diffusione del *business unionism*”.

²¹⁹ KARL LÖWITZ, *Da Hegel a Nietzsche*, Torino, 1979, 1ª ed. 1949 (Zürich, 1941), p. 115.

²²⁰ Si vedano le pagine di WALZER, *Esodo e rivoluzione*, Milano, 2004 (New York, 1985).

²²¹ Cfr. GRANDI, *Il modello di sostegno Wagner act: radiografia di una crisi*, RIDL, 1997, I, p. 273.

ragioni che giustificano e richiedono la protezione collettiva dei prestatori (come nelle pagine precedenti si è cercato di mostrare); piuttosto dell'incapacità di quest'ultima di intercettarne i nuovi "bisogni" e soprattutto contrapporsi efficacemente alle istanze che li generano.

Da tale punto di vista la vicenda del partito politico sembrerebbe estremamente diversa da quella del sindacato. Il primo è "ganglio" in qualche modo necessario del modello democratico, il quale appare essere indifferente (se non addirittura funzionale) rispetto alla affermazione della globalizzazione: si tratta in effetti di democrazia sempre più carente dei contenuti ed elementi già elogiati per esempio da Alexis de Tocqueville²²². Ne consegue che il partito politico, anche ridotto a pura organizzazione di apparato, risulterebbe in grado di continuare ad esercitare un ben chiaro e non facilmente sostituibile ruolo sociale.

Si dubita invece che affermazione analoga risulti possibile per il sindacato. Certo anche in tal caso potrebbe emergere una deriva tutta volta a focalizzare l'attenzione sul versante interno e protesa a garantire la pura sopravvivenza organizzativa. Ma anche ove tale tentativo fosse sostenuto dagli ordinamenti nazionali, concretizzandosi ad es. nella scoperta di una prevalente ed in prospettiva sempre crescente vocazione di servizio agli iscritti/cittadini, non si ritiene credibile abbia successo, nel momento in cui il profilo di tutela dei prestatori - coesistente al sorgere ed alla nozione stessa di sindacato²²³ - venga corrispondentemente ridotto e addirittura (sempre in prospettiva) pretermesso.

Anche l'ipotesi-limite di un monopolio pubblico di servizio conferito dagli ordinamenti nazionali ai sindacati (sorta di "riserva naturale" protetta) probabilmente è destinata a cadere, nel momento in cui il sindacato non si distingue da altre organizzazioni, in relazione appunto all'elemento di autotutela collettiva: in tal caso gli Stati non avrebbero più nulla da "richiedere" (soprattutto quanto a consenso sociale), in cambio della attribuzione del privilegio; mentre, sullo stesso piano giuridico, diverrebbe assai difficile difendere quest'ultimo dal sempre più incisivo processo di apertura alle logiche della concorrenza nell'universo globalizzato²²⁴.

Potrebbe quindi in astratto accadere che pure i più moderati e conservatori, tra i funzionari degli apparati sindacali, si accorgano di rischiare di perdere prerogative, poteri e finanche il posto di lavoro, ove non venga elaborata – *rectius* non si provi ad elaborare - una strategia di limitazione e controllo del fenomeno globalizzazione.

D'altra parte il dibattito attorno alla globalizzazione parrebbe aprire più di una teorica possibilità di intervento per il movimento sindacale. L'impostazione di radice liberale, che valorizza le c.d. *capabilities* - ovverosia "libertà sostanziali, o capacità, di scegliersi una vita cui (a ragion veduta) si dia valore"²²⁵ -, altro non fa che richiamare (*mutatis mutandis*) l'obiettivo storico dell'esistenza

²²² V. TOCQUEVILLE, *Scritti politici*, a cura di MATTEUCCI, Torino, 1969. Cfr. su tale opera MATTEUCCI, *Alla ricerca dell'ordine politico*, Bologna, 1984, p. 193 ss.

²²³ V. DELL'OLIO, *L'organizzazione e l'azione sindacale in generale*, in DELL'OLIO e BRANCA, *L'organizzazione e l'azione sindacale*, Padova, 1980. Cfr. pure LASSANDARI, *Il contratto collettivo aziendale e decentrato*, op. cit., p. 45 ss.

²²⁴ Si rinvia su tale profilo al paragrafo 3.2.

²²⁵ V. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, op. cit., p. 78. Cfr. pure DEAKIN, WILKINSON, "Capabilities", *ordine spontaneo del mercato e diritti sociali*, DML, 2000, p. 317 ss., nonché *Il diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione*, DLRI, 1999, p. 587 ss.; HEPPLE, *Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale*, cit., p. 31 ss.; WEDDERBURN LORD, *Common law, labour law, global law*, DLRI, 2002, p. 6 ss.

sindacale, nella relazione con l'impresa.

La valorizzazione delle *capabilities* dei cittadini non assume il medesimo significato attribuibile al sostegno del contro-potere collettivo dei prestatori: tuttavia in entrambi i casi emerge una tensione di emancipazione, aperta al dato sostanziale delle relazioni sociali. Se le *capabilities* dei cittadini costituiscono in particolare condizione in senso proprio dello sviluppo economico, ben potrebbe sostenersi che pure la democrazia industriale garantita dalla presenza sindacale²²⁶ risulti indispensabile al medesimo scopo. Difficilmente può d'altra parte immaginarsi che il "suddito" nel luogo di lavoro sia in grado di rivelare un cittadino consapevole e coinvolto, una volta terminata la prestazione.

Come dire che un sistema socio-economico in linea tendenziale si sviluppi meglio e di più con un sindacato importante nel Paese e nelle fabbriche, di quanto non avvenga senza: ciò quantomeno sino a quando i prestatori non siano in grado di tutelarsi adeguatamente da sé. Aggiungendosi che la presenza sindacale, garante dell'effettività del contro-potere dei lavoratori, lungi dall'essere "liturgica" e formale, deve caratterizzarsi per il pieno e non inibito esercizio delle tradizionali attività di contrattazione e conflitto.

Ma più in generale potrebbe essere la stessa impostazione liberale, nei limiti in cui valorizza le autonome scelte e strategie degli operatori nel mercato (pure del lavoro), a lasciare spazio, sul piano concettuale, ad iniziative di autotutela (anche) dei prestatori. Si tratta certo di un equilibrio – quello tra ideologia liberale e ruolo del sindacato – complesso ed instabile: si pensi solo al rapporto tra "monopolio collettivo" e regole di concorrenza²²⁷. Tuttavia può forse dirsi che l'interesse delle classi sociali dominanti, pur dispiegandosi pienamente, possa giungere ad impedire o reprimere, sul piano formale, la spontanea organizzazione dei prestatori, solamente con "forzature" (certo molto tentanti e non infrequenti) rispetto al modello astratto di sistema²²⁸.

Nelle esperienze sindacali britannica (innanzitutto), statunitense ed anche - con distinti caratteri - italiana, sono in effetti emerse esemplificazioni di una organizzazione sindacale sorta e soprattutto rafforzata secondo dinamiche distinte e tendenzialmente autonome, rispetto agli indirizzi

HEPPLE, accanto agli altri autori citati, valorizza la tesi secondo cui "le leggi nazionali del diritto del lavoro, come quelle sul salario minimo o sulla parità retributiva a favore delle donne, sono destinate a creare a lungo termine produttività e competitività. Un lavoro svalutato conduce a bassa produttività, ostacola l'innovazione e conduce a strategie di breve termine e a perdere competitività. Diritti del lavoro fondamentali sono necessari al fine di correggere questi fallimenti del mercato" (p. 37). Su tale ultimo assunto si veda pure SUPPIOT, a cura di, *Au delà de l'emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe*, Paris, 1999.

²²⁶ Cfr. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione*, Milano, 1985.

²²⁷ Si tratta di relazione sulla cui base sorge, come noto, il diritto del lavoro negli Stati Uniti. Cfr. BRINO, *Il diritto del lavoro nel prisma del diritto alla concorrenza*, tesi di dottorato, cap. I, par. 3; GOULD IV, *A Primer on American Labor Law*, Cambridge, Mass., 1997, p. 9 ss.; WINTER, *Collective Bargaining and Competition: the Application of Antitrust Standards to Union Activities*, YLJ, 1963, p. 14. V. sul tema il paragrafo 3.2.

²²⁸ Dipende come ovvio dalla ricostruzione che di questo viene data. Le teoriche che - come avviene per von HAYEK, NOZICK, DWORKIN, POSNER e CALABRESI, all'interno di *Law and Economics* - affermano la tutela esclusivamente dei diritti individuali, anche *against private coercion* (così POSNER, *The Economy of Justice*, Cambridge, Mass., and London, 1981, p. 18), si rivelano ostili all'intervento sindacale. Seguendo invece RAWLS o SEN, che prendono in considerazione pure le dimensioni aggregative dei cittadini, le conclusioni mutano considerevolmente. Si ritiene tuttavia che la "spasmodica" attenzione dei teorici e dello stesso sistema liberale, nei confronti dell'azione dello Stato, soggetto ritenibile in tale ambito di pensiero "pericoloso" per eccellenza, possa comunque fornire *chances* anche alla reazione collettiva organizzata.

statuali (comunque da un certo momento non ostili)²²⁹.

D'altra parte il punto di vista repubblicano propone un ordine sociale non lasciato alla spontanea interazione tra interessi degli individui ma contemporaneamente non dato ed individuabile a priori: nella specie si valorizza, sul piano civico ed etico, come fattore profondo del cambiamento, il conflitto sociale stesso.

All'interno di analisi critiche della globalizzazione riportabili a tale impostazione, non è raro trovare, nel momento in cui vengono tracciate ipotesi ancora piuttosto informi di reazione, cenni a "cittadini, ... movimenti civici, ... movimenti sociali ... partiti politici" ovvero ancora a "cittadini cosmopoliti ... movimenti e partiti cosmopoliti"²³⁰.

Senza sottovalutare il ruolo potenziale – talora già visibile - di alcuni di questi soggetti, non vi è dubbio sul fatto che il sindacato (per quanto in genere ignorato dalla letteratura in materia) sia l'istituzione di gran lunga più importante, diffusa e strutturata, tra quelle astrattamente coinvolgibili nel disegno ipotizzato. Si tratta di organizzazione presente in buona parte delle Nazioni (comprese le totalitarie); con capacità di radicamento sociale di gran lunga superiore ai partiti politici: di rilievo cioè ancora assoluto in alcuni Paesi occidentali e talora crescente, in aree di più recente sviluppo economico²³¹. Gli enormi problemi che certamente solleva l'ipotesi di una gestione sovranazionale coordinata di tali risorse collettive, appaiono in verità inferiori a quel che implicherebbe una organizzazione sovranazionale di cittadini, consumatori ecc. ecc.

E si aggiunge che il movimento sindacale italiano potrebbe avere ruolo di grande rilievo, all'interno di tale prospettiva, in considerazione del fatto che opera in uno dei Paesi *leaders* nel mondo, quanto a sviluppo economico; con tassi di consolidamento presso i lavoratori che hanno pochi confronti nei Paesi democratici. Forse solamente il movimento sindacale tedesco può essere comparato (o, in relazione a tali dati, preferito) all'italiano²³².

L'interazione tra movimento sindacale e globalizzazione sembrerebbe favorita ancora da ulteriori caratteri. Innanzitutto, per dirla con Baylos Grau, "l'internazionalismo non è un fatto estraneo alla cultura giuridica della rappresentanza sindacale. Esiste nella memoria collettiva di questo soggetto ed è un ricordo che viene associato ad un senso di potere: allora il sindacato soffriva ma era anche in fase di potente crescita"²³³.

Lo sviluppo internazionale del fenomeno di autotutela come della stessa regolamentazione contrattuale, preconizzato agli albori dell'esperienza sindacale probabilmente sulla scorta delle

²²⁹ Cfr., nell'approfondimento nazionale, GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, 1960, p. 93 ss.; VARDARO, *Contrattazione collettiva e sistema giuridico*, Napoli, 1984; VENEZIANI, *Stato e autonomia collettiva. Diritto sindacale italiano e comparato*, Bari, 1992. Si rinvia sul tema al successivo paragrafo.

²³⁰ Così HABERMAS, *La costellazione postnazionale*, op. cit., p. 101. V. pure BECK, *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro*, op. cit., p. 253 ss. Per una teoria della "disobbedienza civile" v. RAWLS, op. cit., p. 302 ss. Cfr. altresì DWORKIN, op. cit., p. 268 ss.

²³¹ Così pare si stia verificando in alcuni Paesi emergenti dell'estremo oriente.

²³² Un invisibile filo potrebbe allora astrattamente collegare – se non ci si spinge troppo oltre - il pensiero di NICCOLÒ MACHIAVELLI, tenuto in ben più elevata considerazione all'estero di quanto non accada nel contemporaneo dibattito italiano, con Cgil/Cisl/Uil (innanzitutto), individuate quali sollecitatrici e protagoniste di una reazione sovranazionale collettiva ed organizzata alla globalizzazione.

²³³ V. BAYLOS GRAU, *Quale rappresentanza sindacale a livello sovranazionale?*, op. cit., p. 176.

contemporanee dottrine socialiste²³⁴, nei fatti non si realizzò: prevalsero invece assetti fortemente connessi alla specifica esperienza nazionale di relazioni industriali. Ciò nonostante tale dimensione di intervento, senza aver prodotto risultati strutturati o stabili, appartiene alle radici della dimensione solidaristica di autotutela collettiva dei prestatori.

A proposito del diritto della/nella globalizzazione, c.d. “diritto globale”, sono poi stati individuati elementi in definitiva non incompatibili con l’esperienza sindacale.

Si è così evidenziata “una sensibile tendenza alla privatizzazione e al decentramento della produzione giuridica. Il contratto diventa ... la fonte di ... nuove forme di diritto privatizzato, che nascono all’ombra del mondo della produzione”²³⁵.

Emergerebbe quindi “un percorso giuridico sempre più incerto e accidentato, sempre meno formale, sempre meno leggibile nei soli testi di diritto o nei trattati internazionali”, al cui interno appunto, accanto alle “misure giuridiche commerciali prodotte privatamente dal mondo imprenditoriale” (c.d. *lex mercatoria*) assumono rilievo “direttive, codici di comportamento con diverso potere sanzionatorio, moduli e standard per contratti uniformi, condizioni generali per le transazioni”, esperienze tutte ricondotte alla c.d. *soft law*²³⁶. Al punto da far assumere inedito rilievo, nella dimensione informale del “diritto globale”, alla stessa espressione “orale” del diritto, ben più vicina alla tradizione di *common law* che di *civil law*²³⁷.

Ebbene il carattere duttile, informale e fortemente sensibile al dato fattuale della regola giuridica - dove individuazione, interpretazione e “gestione” finiscono con il coincidere e sovrapporsi, in una costante “riscrittura” condizionata dai rapporti di forza come dalle dinamiche di mercato – non è certo sconosciuto alla disciplina collettiva²³⁸. Ciò rendendo quindi il “nucleo” fondamentale dell’espressione sindacale astrattamente in grado di interagire con il nuovo universo globale assai meglio di quanto non si possa dire per differenti sistemi giuridici.

Infine tra gli “attori” costitutivi del diritto globale, accanto agli Stati, non vanno annoverate esclusivamente le *transnational corporations* alias società multinazionali. Pur nettamente prevalendo il ruolo di queste ultime, assume non irrilevante significato anche la presenza di *transnational*

²³⁴ Cfr. RICHARD, *L’organisation collective du travail*, Paris, 1904, p. 48, secondo cui “è prima l’insieme degli operai di una fabbrica, poi la riunione di operai di più fabbriche, infine la federazione degli operai della professione, federazione, sia regionale, sia nazionale, sia anche internazionale, che ha preteso il diritto d’intervenire al contratto in nome di tutti gli operai interessati”.

²³⁵ Così FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, op. cit., p. 50. La globalizzazione – ancora osserva l’autrice – “sembra aggredire il mondo giuridico europeo-continentale nei suoi moduli più tipici, a partire dall’idea stessa di un diritto che è monopolio dello Stato. Lo stesso non potrebbe dirsi per il diritto nord-americano, che da sempre è esposto all’influenza e all’impulso dei privati e soggetto alle sfide del federalismo: esso dunque presenta caratteri straordinariamente affini al diritto globale, fino al punto da potersi configurare ... quale ‘metafora’ dello stesso” (p. 52). Secondo quest’ultima tendenza, presentata pertanto come nord-americana ed assieme globale, “il diritto è ... sempre cresciuto in modo disordinato e spontaneo, senza darsi troppe preoccupazioni di ordine e coerenza, ispirandosi piuttosto a un ‘paradigma fattuale’” (p. 96).

²³⁶ Op. ult. cit., pp. 90 e 91. Cfr. *Chi ha paura della soft law*, a cura di BALANDI e BANO, con interventi di PASTORE, DISTEFANO, COSTATO, BANO, LD, 2003, p. 3 ss. V. pure DELFINO, *Il diritto del lavoro comunitario e italiano fra inderogabilità e soft law*, DLM, 2003, p. 653 ss. Quanto alla “politica comunitaria dell’occupazione” v. LA MACCHIA, *La pretesa al lavoro*, Torino, 2000, p. 61 ss.

²³⁷ V. FERRARESE, op. ult. cit., p. 159 ss.

²³⁸ Rileva VARDARO, op. ult. cit., p. 35, che “nella contrattazione collettiva il documento contrattuale non può assumere quella definitività che assume nelle altre tipologie contrattuali codificate, e pertanto poco si presta al controllo giudiziario”. V. pure GRAGNOLI, *Profili dell’interpretazione dei contratti collettivi*, Milano, 2000, p. 1 ss.

nongovernmental organizations quali la Croce rossa (tra le più antiche), *Amnesty International*, *Greenpeace*, *Médecins sans Frontière* (cui è stato attribuito il premio Nobel per la pace), *Emergency* (per citare una esperienza italiana) ecc.²³⁹.

Tale constatazione consentirebbe di individuare ulteriore astratta possibilità di intervento anche per il movimento sindacale transnazionale, il quale peraltro ha già da tempo una propria articolazione, vedendo un ruolo predominante della *International Confederation of Free Trade Unions* (Icftu). Il fatto che questa organizzazione (come anche altre strutture sindacali transnazionali minori) non sia sostanzialmente tenuta in considerazione, nella letteratura sul diritto globale, risulta ben esplicativo del ruolo (eufemisticamente) modesto dalla stessa fino ad oggi assunto: a quel che pare, le notevoli differenze tra strutture sindacali aderenti hanno comportato uno stallo nell'attività.

Potrebbe però ben ipotizzarsi - all'interno di questo contesto organizzativo ovvero in sedi e grazie a strumenti diversi - una fase nuova di protagonismo sindacale transnazionale: tale da far almeno acquistare (obiettivo apparentemente non impossibile) la visibilità di organizzazioni quali *Amnesty International* o *Greenpeace*, per esempio.

2. Pluralismo giuridico ed esperienza sindacale.

Un elemento ulteriore appare degno di attenzione, in questa rassegna concernente prospettive e potenzialità di connessione tra attività sindacale e globalizzazione.

Già si precisava come, secondo gran parte delle ricostruzioni, soprattutto il ruolo dello Stato risulti messo in crisi dall'imporsi della globalizzazione: ebbene la storica resistenza (se non oggettiva inattitudine) dell'esperienza sindacale a riconoscersi - o addirittura esaurirsi - nella dimensione giuridica statale, potrebbe allora astrattamente costituire un vantaggio. Nei limiti cioè in cui quello sindacale costituisce ordinamento originario e distinto rispetto allo statale, secondo la nota elaborazione di Gino Giugni, così importante nella ricostruzione operata dalla dottrina italiana, meno potrebbe/dovrebbe risultare coinvolto dal ridimensionamento del secondo²⁴⁰.

È ben vero che tale ipotesi viene reiteratamente presentata come "strumento metodologico", impiegabile innanzitutto a fini "conoscitivi", nel tentativo di descrivere adeguatamente proprio i rapporti "tra Stato e ordinamenti minori"²⁴¹: così facendo si cerca di individuare e sottrarre specifici spazi alla pervasività di intervento proprio dello Stato. Tuttavia non va trascurato come il descritto tratto, il quale conduce Giugni a parlare appunto di "ordinamento originario", sia osservato da molteplici rilevanti esponenti della prima riflessione giussindacale²⁴².

²³⁹ Così FERRARESE, *op. cit.*, p. 101 ss.

²⁴⁰ Si fa ovviamente riferimento a GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, *op. cit.*

²⁴¹ *Op. ult. cit.*, p. 16 ss.

²⁴² È proprio GIUGNI, *op. ult. cit.*, p. 21 ss., a rilevare che "la tendenza dei vari aggregati che confluiscono nel mondo sindacale, e in particolare del sistema dei rapporti collettivi di lavoro a qualificarsi come una struttura organizzativa permanente, fondata su peculiari forme di garanzia sociale, e su un nucleo di norme base di tipo 'costituzionale' con elementi di analogia più o meno spiccati verso l'ordinamento della comunità internazionale, ha formato oggetto di frequente e reiterata attenzione da parte della dottrina; segnatamente, di quella dottrina d'oltralpe che, nel profilo della reazione antisiegetica o nel solco della tradizione romantico-germanista, ha, all'inizio del secolo, posto l'accento sulla formazione spontanea di centri di produzione giuridica distinti dallo Stato, riprendendo

Emerge insomma, in specifica connessione alla vicenda di radicamento del sindacato, “una continua tensione tra le ‘categorie’ del diritto statale ed il ‘diritto vivente’ dei gruppi, un momento di irriducibile antinomia che non è stato in tutto e per tutto composto dalla legislazione che dai primi decenni del secolo ... ha pur considerevolmente modificato la posizione del sindacato nello Stato: una tensione che, se vogliamo, costituisce un particolare aspetto di quel tema perenne che è la crisi del diritto, costantemente presente nel contrasto tra strutture consolidate e strutture in formazione, o, *mutatis verbis*, nell’insuperabile contraddizione tra dommatica e storia”²⁴³.

Le operazioni ed i tentativi di “traduzione”, secondo le categorie statuali di “razionalità formale”, della peculiare “razionalità materiale” manifestata dall’esperienza sindacale, hanno visto all’opera differenziate tecniche²⁴⁴; e senz’altro reso nella più recente evoluzione assai complesso sottolineare la persistente “originarietà” (se non la stessa autonomia) dell’ordinamento intersindacale al cospetto dello statale²⁴⁵.

Occorre comunque evidenziare significative distinzioni nella situazione dei vari Paesi. Si pensi alla vasta area del Sud-America, dove proprio l’influenza del modello corporativo comporta uno strettissimo legame, anche in presenza di dinamiche politiche democratiche, tra regolamentazione statale e sindacale²⁴⁶. La legge dello Stato ha pure svolto un (assai differente ma) considerevole ruolo in molti Paesi dell’Europa continentale: così per Germania, Francia e Spagna ad es. Ancora distinto l’approccio, improntato a “forme di legislazione *auxiliary*” piuttosto che “*regulatory*”²⁴⁷, già caratterizzante l’intervento statunitense e (molti anni dopo) italiano, costruito sul presupposto che “la ‘fabbrica costituzionale’ può nascere ... come riflesso indiretto di un rafforzamento legale della tutela sindacale”²⁴⁸. Infine nel Regno Unito è risultato storicamente peculiare (sia pure

e sviluppando i vecchi e sempre validi motivi del ‘diritto vivente’, facendo talora leva sulla complessa fenomenologia economico-istituzionale emersa agli albori del secolo, per impostare i termini di una serrata critica alla dommatica tradizionale”. Sempre nei primi anni del ventesimo secolo in Italia SANTI ROMANO - *L’ordinamento giuridico*, Pisa 1918 - reagendo all’opinione diffusa per cui “non ci sarebbero ... altri veri ordinamenti giuridici se non quello statale e quello interstatale” (p. 95), non esita ad accostare al diritto internazionale e della Chiesa “l’ordinamento dei gruppi professionali”, di cui risultava “evidente la tendenza ... ad elevarsi da regola *intra partes* in precetto *supra partes*” (p. 102 ss.). “Da ciò – aggiunge lo studioso – “l’insufficienza della categoria del contratto a rendere l’organizzazione di unioni essenzialmente autoritative. E non sembra che si tratti di un ordinamento giuridico, che possa inquadarsi tutto nell’autonomia concessa agli individui dal diritto dello Stato Secondo noi, siamo in presenza di un fenomeno giuridico a doppia faccia, che non si può completamente spiegare, se non ammettendo che esso si svolga, nel medesimo tempo e con atteggiamenti diversi e magari contrari, nelle rispettive orbite di due distinti ordinamenti giuridici. L’uno è quello dello Stato, e per esso la figura del contratto è, almeno di regola, la sola che può avere rilevanza: tutto ciò che non riesce a comporsi in essa rimane non tutelato da tale ordinamento e rischia anche di essere dichiarato illegittimo. L’altro è l’ordinamento particolare che si concreta in un’istituzione o più istituzioni costituite di gruppi di intraprenditori e di operai, e ciò che pel diritto dello Stato è un contratto, per tale ordinamento vale come un sistema a sé, più o meno autonomo, di diritto obiettivo, che si fa valere con i mezzi di cui l’organizzazione dispone, nell’interno di essa: mezzi che per lo Stato possono anche essere estragiuridici o antigjuridici, ma che sono viceversa legittimi pel regime speciale cui si riferiscono” (p. 114 ss.).

²⁴³ V. GIUGNI, *op. ult. cit.*, p. 15.

²⁴⁴ Cfr. VARDARO, *op. ult. cit.*

²⁴⁵ V. CARUSO, *Rappresentanza sindacale e consenso*, Milano, 1992, p. 366 ss., nonché ID, *Il conflitto collettivo post-moderno: come si adegua il diritto del lavoro*, DLRI, 2002, p. 96. Cfr. pure le importanti osservazioni di D’ANTONA, *Contrattazione collettiva e autonomia individuale nei rapporti di lavoro atipici*, *op. cit.*; *Pubblici poteri nel mercato del lavoro. Amministrazione e contrattazione collettiva nella legislazione recente*, RIDL, 1987, I, p. 262 ss.; *L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, DLRI, 1991, p. 477 ss.

²⁴⁶ Cfr. i primi tre capitoli di ZANGARI, *Diritto sindacale comparato dei Paesi Ibero-Americani (Argentina, Brasile, Cile, Spagna)*, Milano, 1990.

²⁴⁷ Così VARDARO, *op. ult. cit.*, p. 64.

²⁴⁸ V. GIUGNI, *op. ult. cit.*, p. 90.

con correzione rilevante da parte della più recente legislazione²⁴⁹) il fatto che l'attività contrattuale operasse "con pressoché completa estraneità verso il sistema delle fonti riconosciute, e pertanto non è inesatto affermare che essa vive in una realtà formale perfettamente autonoma"²⁵⁰.

In presenza di contesto innovativo, definito globalizzazione, il quale comporta una allocazione in ambito sovranazionale di molti (ed in prospettiva crescenti) centri decisionali, si tratterebbe allora di recuperare – per ridurre gli effetti negativi che ne conseguono - le origini storiche del fenomeno sindacale, costituitosi nella società ed all'esterno dello Stato; inoltre di valorizzare l'esperienza di tendenziale o più marcata separazione tra Stato e sindacato emersa soprattutto in alcuni Paesi. Tale determinazione risulterebbe importante in sede teorico-ricostruttiva ma prima ancora strategico-operativa, per l'organizzazione sindacale.

L'elaborazione proposta da Gino Giugni, la quale si colloca alla base della peculiare dinamica di interrelazione tra Stato ed esperienza sindacale in Italia, è da questo punto di vista particolarmente significativa, poiché emersa in ambiente di *civil law*²⁵¹.

Circa un ventennio dopo Gaetano Vardaro segnala come in essa, a causa degli aspetti di maggior debito rispetto alla teorica di Santi Romano, non si riesca propriamente – nonostante le esplicite affermazioni - a configurare l'ordinamento intersindacale come originario²⁵². Vardaro contrappone pertanto una lettura - ispirata al funzionalismo di Karl Renner ed alla teoria dei sistemi di Niklas Luhman; la cui legittimazione viene rinvenuta nell'assetto costituzionale italiano -, la quale "configurando come sistema la società e non lo stato, (riguardato anzi come semplice sottosistema della prima), consente di fare di quest'ultimo non più l'entità suprema e generale, destinata a riassorbire al suo interno la pluralità del sociale, ma solo una delle molteplici manifestazioni di questo più vasto pluralismo sociale"²⁵³.

Potrebbe dirsi che mai come ora, in cui si assiste ad una significativa messa in discussione dell'importanza dello Stato, la correzione critica proposta da Vardaro nei confronti della ricostruzione di Giugni appare utile ed opportuna.

²⁴⁹ Cfr. WEDDEBURN LORD, *Common law, labour law, global law, op. cit.*, p. 12 ss.

²⁵⁰ Così GIUGNI, *op. ult. cit.*, p. 95.

²⁵¹ L'autore, configurato l'ordinamento come "qualsiasi sistema di norme sulla produzione, che, per sue peculiari caratteristiche, non sia *in toto* riconducibile ad una norma preesistente", ne ravvisa l'esistenza anche "nelle forme più elementari di relazioni contrattuali", posto che in relazione alle stesse si evidenziano il "riconoscimento" della reciproca funzione rappresentativa, e, soprattutto, l'attribuzione al comune accordo del carattere di una fonte permanente per il regolamento collettivo" (*op. ult. cit.*, p. 107). Nella specie le "parti ... hanno fatto qualcosa di più che un puro e semplice contratto: hanno costituito una comunità su basi contrattuali, disciplinando le forme per lo svolgimento di una normazione collettiva, che è divenuta (d'un tratto o gradualmente, a seconda delle varie esperienze storico-sindacali) la regola, per così dire fisiologica, nelle loro reciproche relazioni. Esse hanno, in altre parole, predeterminato in forma più o meno netta una fonte *iure proprio* di produzione giuridica che, per la normalità dei casi, costituirà lo strumento continuativo per la disciplina dei rapporti di lavoro" (p. 109). Al di là delle clausole normative, definite "statiche, non mancherà mai, generalmente, un nucleo di norme dinamiche, miranti a regolamentare una futura produzione normativa, direttamente imputabile all'ordinamento collettivo". Ed "è in questo sistema di regole interne, che predispongono la normazione collettiva, e talvolta ne svolgono l'attuazione concreta, quando addirittura non provvedono a sanzionarne espressamente l'efficacia con mezzi *sui generis* di tutela, che il rapporto di forze, immanente garanzia sociale, l'elemento di potere o di autorità sociale che è legge di vita per i 'gruppi' economici, appare regolato da un particolare contesto di legalità e questo nei suoi momenti essenziali, e, soprattutto, al punto d'origine, rivela, per lo meno alla nostra attuale esperienza, i chiari segni dell'autonomia originaria" (p. 119).

²⁵² L'ordinamento intersindacale teorizzato da GIUGNI gli appariva piuttosto legato al "sistema giuridico-statale" secondo un coordinamento di tipo eminentemente gerarchico-verticale. Così VARDARO, *op. ult. cit.*, p. 98.

²⁵³ *Op. ult. cit.*, p. 107.

3. Una possibile "strategia" della prassi, tra passato e futuro.

L'intera riflessione riconducibile al pluralismo giuridico si sviluppa a partire dall'osservazione di concreti accadimenti, dei quali si cerca di dare la più idonea rappresentazione. Nel caso di specie invece si formulano considerazioni sulla astratta configurazione di eventi, i quali in concreto non esistono: di cui piuttosto si auspica la nascita e lo sviluppo, contemporaneamente valutandosene le potenzialità di realizzazione.

In questo percorso "rovesciato" la parola decisiva non può allora che pronunciarsi la concreta prospettabilità di un ordinamento intersindacale sovranazionale o (a propria volta) globale: assai incerto ma decisivo profilo.

Le osservazioni che seguono preconizzano appunto scenari, in presenza dei quali l'autonomia collettiva potrebbe riacquistare parte del proprio tradizionale "peso" storico (nei Paesi dell'occidente) e comunque considerazione quale soggetto attivo nella globalizzazione. Si tratta di analisi descrittiva del tutto proiettata nel futuro; rispetto a cui può pertanto dirsi siano seri i rischi di sconfinamento nella (poco frequentata) *species* sindacale del genere fantascientifico.

Vengono premesse poche puntualizzazioni, sulla base delle quali saranno formulate le successive.

L'organizzazione sindacale – già lo si rilevava – è da tempo presente in ambito sovranazionale; né sono storicamente mancati, soprattutto oramai alcuni anni addietro, tentativi di governo del processo organizzativo di imprese multinazionali operanti anche in Paesi del terzo mondo: i risultati ottenuti non sono stati duraturi né particolarmente significativi. Occorrerebbe oggi inaugurare una nuova fase di presenza ed azione sindacale, all'esterno dei confini nazionali, del tutto diversa – per caratteristiche così come motivazione ed investimento, da parte delle strutture sindacali – rispetto al pregresso.

Gli obiettivi da raggiungere - al fine di ottenere una parziale riappropriazione sindacale del governo dei mercati del lavoro, interni ed esterni alle imprese - devono andare ben oltre quelle garanzie minime di protezione, allo stato oggetto di discussione in sede internazionale: overosia "libertà di associazione e del diritto di contrattazione collettiva; divieto del lavoro forzato e obbligatorio; tutela del lavoro dei minori; divieto di discriminazione"²⁵⁴. Senza sottovalutare affatto l'importanza di questi beni – nonché l'enorme esistente difficoltà ad assicurarne la tutela sullo stesso piano giuridico²⁵⁵ (e si può immaginare in fatto) – viene sottolineato che appare necessario raggiungere o lambire ben di più: per esser chiari la determinazione della "tariffa" volta a compensare il prestatore, nella relazione con l'orario di lavoro e le mansioni svolte.

Infine, seguendo esplicito suggerimento di Umberto Romagnoli, appare importante far tesoro dell'esperienza storica sindacale, come faticosamente sedimentata e sviluppatasi all'interno degli Stati tra secoli diciannovesimo e ventesimo²⁵⁶. Esistono in effetti problematiche, dimensioni e

²⁵⁴ Cfr. PERULLI, *La promozione dei diritti sociali fondamentali nell'era della globalizzazione*, in *Globalizzazione e diritto del lavoro*, a cura di SCARPONI, *op. cit.*, p. 108. V. pure ID., *Diritto del lavoro e globalizzazione*, *op. cit.*, p. 46 ss.

²⁵⁵ V. PERULLI, *op. ult. cit.*, p. 23 ss.

²⁵⁶ V. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, *op. cit.*, p. 572.

varianti, le quali – lungi dal risultare totalmente innovative, come talora parrebbe – già si sono presentate.

3.1. La regola sindacale: clausole normative unilaterali e contrattuali.

Punto decisivo nella prospettata evoluzione è quindi dato dalla formazione di una disciplina sui rapporti individuali di lavoro, che veda parti attive le organizzazioni sindacali operanti in sede sovranazionale: in relazione pertanto ad un costituendo interesse collettivo di corrispondente ampiezza²⁵⁷.

Tale “regola” sembra allo stato più facilmente costituibile (con chiaro eufemismo) in aree “di integrazione economica regionale” quali l’Unione europea (ma anche, in potenza, il Mercosur ed il NAFTA)²⁵⁸. Potrebbe altresì pensarsi ad un riferimento al mercato del lavoro interno di imprese multinazionali: di nuovo in una determinata “area regionale” ma anche, secondo disegno molto più ambizioso, in tutti i Paesi dove queste operano.

Va peraltro da sé che – salvo il nominato “set” di *core labor standards*²⁵⁹; eventualmente arricchito da ulteriori diritti fondamentali²⁶⁰, di cui si preveda l’uniforme applicazione - non appare in alcun modo immaginabile l’individuazione di una medesima disciplina, concernente Paesi con sviluppo economico incomparabile: così normalmente appunto accade per una grande impresa multinazionale ma si verificherebbe nella stessa area NAFTA (che - viene ricordato - comprende Canada, Messico e Stati Uniti d’America).

Si dovrebbe pertanto trattare di un sistema distinto di regole, ritenute tuttavia armoniche una rispetto all’altra secondo determinazioni emergenti in sede collettiva. Quanto alle tecniche utilizzabili, potrebbe esemplificativamente essere fatto riferimento alle clausole sui minimi salariali introdotte negli accordi interconfederali italiani dei primi anni cinquanta: si individuavano allora importi distinti, in relazione a settore produttivo, territorio, sesso ed età²⁶¹.

Nel caso qui analizzato i differenziali (non necessariamente i medesimi indicati) dovrebbero essere ben più numerosi e consentire distinzioni talora assolutamente più consistenti.

Ma la tipologia ed incidenza quantitativa degli elementi di articolazione normativa sono ovviamente legati all’ambito di applicazione preso in considerazione: va così ad es. escluso, innanzitutto per la presenza di una specifica ed articolata regolamentazione antidiscriminatoria²⁶², che

²⁵⁷ Sul concetto di interesse collettivo si rinvia a PERSIANI, *Saggio sull’autonomia privata collettiva*, Padova, 1972, pp. 111, 141, 166 e SCOGNAMIGLIO, *Autonomia sindacale ed efficacia del contratto collettivo di lavoro*, RDC, 1971, I, p. 154 ss.

²⁵⁸ V. PERULLI, *op. ult. cit.*, p. 104 ss.

²⁵⁹ Così PERULLI, *La promozione dei diritti sociali fondamentali*, *op. cit.*, p. 110, nonché ID., *Diritto del lavoro e globalizzazione*, *op. cit.*, p. 179 ss.

²⁶⁰ Cfr. VALDE’S DAL-RE’, *Fundamental rights of the worker*, in *Compendium of general reports al XVII° World congress and social security law*, tenutosi a Montevideo dal 2 al 5 settembre 2003, Montevideo, 2003, p. 37 ss.

²⁶¹ V. MARIUCCI, *La contrattazione collettiva*, Bologna, 1985, p. 41.

²⁶² Cfr. da ultimo, all’interno di una vastissima pubblicistica, BARBERA, *L’eguaglianza come scudo e l’eguaglianza come spada*, nonché CHIECO, *Lavoratore comparabile e modello sociale nella legislazione sulla flessibilità del contratto e dell’impresa*, RGL, 2002, pp. 768 ss. ed 805 ss. Quanto all’esperienza di contrattazione in ambito europeo e/o comunitario v. GRANDI, *La contrattazione in Europa: progetti, modelli, problemi irrisolti*, EL, 2000, n. 2, p. 19 ss., ora in GRANDI, *Sindacalismo libero, legge e contrattazione collettiva*, Roma, 2003, p. 307 ss.; LO FARO, *Funzioni e finzioni della contrattazione collettiva comunitaria*, Milano, 1999; VENEZIANI, *Dal dialogo sociale alla contrattazione collettiva nella fase della trasformazione istituzionale dell’Unione europea*, RGL, 1998, I, p. 239 ss., nonché *Globalizzazione e contrattazione collettiva europea: frammenti di una strategia*, *op. cit.*, p. 181 ss.. Con specifico riferimento all’esperienza dei CAE, Comitati aziendali europei, v. i contributi raccolti in *Globalizzazione e relazioni industriali*, a cura di GUARRIELLO e LEONARDI, Roma, 2003.

una regola operante nell'area della Comunità europea possa ammettere differenze retributive connesse al sesso. Ove invece analoga soluzione fosse introdotta rispetto a Paesi del terzo mondo, in conformità a prassi qui del tutto diffuse (peraltro ben radicate pure in Italia fino a quaranta anni addietro: e non a caso "registrate" in sede collettiva, allora con il beneplacito della stessa dottrina e giurisprudenza), il ragionamento sulla stessa portata discriminatoria della previsione (oltre che sull'opportunità dell'inserimento della clausola) diverrebbe assai più delicato e complesso.

Certamente importanza del tutto centrale dovrebbe in ogni caso essere accordata al differenziale territoriale, chiamato a tollerare, in una prospettiva che guardi a regole operanti in Nazioni occidentali come del terzo mondo, differenze enormi.

Particolarmente significative potrebbero al riguardo rivelarsi esperienze "pilota" o sperimentali, che guardino ad imprese multinazionali radicate in più continenti: poiché si prestano a far emergere un primo – sia pure ancora assai semplificato – prospetto di parametri, con portata tendenzialmente globale²⁶³.

Non è tuttavia pensabile che la menzionata regola sia in prima battuta individuata in sede contrattuale: gli sforzi dovrebbero piuttosto essere rivolti a definire una previsione intersindacale unilaterale, stabilita dalle organizzazioni dei Paesi coinvolti. Appare in effetti interessante ricordare come "ancora prima del momento in cui, attraverso il 'riconoscimento' formale della coalizione operaia come permanente portavoce degli interessi del gruppo, si costituisca il nucleo primario di un ordinamento professionale a base contrattuale, i gruppi operai associati provvedono a disciplinare in forma unilaterale le condizioni di lavoro, stabilendo una serie di criteri di condotta uniformi, che la controparte non riconosce, se non soggiacendo, di fatto, al potere della coalizione avversa. Il regolamento unilaterale assume perciò, prima ancora della diffusione dei concordati bilaterali, una evoluta complessità strutturale"²⁶⁴.

Occorrerebbe allora, tornando ad esemplificazione prospettata, che i rappresentanti dei lavoratori operanti nelle fabbriche di una determinata società multinazionale, assieme ai sindacati coinvolti (in Italia di categoria ma anche - per la novità, importanza e difficoltà dell'esperienza –

²⁶³ Occorre peraltro tener conto, tra i molti elementi, pure del fatto che il trattamento garantito dalle multinazionali ai prestatori propri dipendenti risulta non di rado migliore di quello assicurato da imprese locali. Prevedere comunque – se si consente una simulazione in materia di retribuzione, ove peraltro sono inventate di sana pianta le cifre - che il trattamento "equo" per una determinata attività svolta presso una società multinazionale (attività che qui si ipotizza, ancora semplificando molto, sia la medesima nei vari luoghi), corrisponda a 10.000 in Francia e 200 in Thailandia, potrebbe consentire di individuare primi elementi di riferimento, tendenzialmente validi per l'intero settore dove opera la multinazionale, nell'area europea così come indocinese (o magari addirittura occidentale, con integrazioni ad alcuni Paesi asiatici, da una parte; ed orientale, dall'altra). Ad essi potrebbero connettersi degli intervalli di tolleranza, nel cui ambito appunto comprendere tutti i Paesi del primo e secondo "universo": rispettivamente consentendosi ad es. variazioni, sempre "dando i numeri", tra 15.000 e 5.000, ovvero tra 50 e 500. Questi primi ipotetici indicatori di massima dovrebbero poi essere ulteriormente definiti ed affinati, in un processo di ovvia grandissima complessità.

²⁶⁴ Così GIUGNI, *op. ult. cit.*, p. 97, nota 3. Precisa ancora l'autore che l'opera di LEROY, *La coutume ouvrière*, Parigi, 1913, contenente "una esauriente indagine sulle pratiche sindacali vigenti in Francia anteriormente alla prima conflagrazione, è dedicata quasi esclusivamente all'analisi delle attività unilaterali direttamente imputabili alla coalizione operaia; la stessa *tarif* vi è descritta come un obbligo solidale degli operai a non accettare condizioni diverse da quelle sanzionate dalla volontà del gruppo. Così l'esempio più caratteristico di sanzione sindacale che l'autore ci porta è una sanzione unilaterale prevista dallo Statuto della *Fraternité des Corroyeurs maroquines* di Marsiglia del 1871 ("*Tout patron, qui pour une cause illégitime mettrait un ouvrier à la porte ou le forcerait à quitter l'atelier de son grè sera passible du chômage de son atelier*").

interconfederali), concordassero tra di loro un primo sistema regolativo. Va da sé che l'iniziativa non potrebbe che essere assunta dai sindacati occidentali, in considerazione delle risorse di norma incomparabilmente superiori di cui sono in possesso²⁶⁵: ma l'obiettivo dovrebbe implicare un fattivo coinvolgimento – nella costruzione dell'articolazione normativa utile – dei sindacati e lavoratori di tutti gli Stati dove la società multinazionale opera²⁶⁶.

Della regola unilaterale va quindi proposta l'applicazione all'impresa.

A questo punto si prospettano differenti ipotesi, anche in considerazione della pervasività della disciplina stessa.

Non è innanzitutto del tutto improbabile, in taluni casi, che la società multinazionale accetti quest'ultima, prendendola in considerazione alla stregua di "buone pratiche"²⁶⁷: si tratterebbe di una traduzione formalmente unilaterale di un sistema regolativo, di provenienza sindacale, che ha la medesima caratteristica. Il peculiare procedimento di formazione della clausola concretamente introdotta farebbe comunque emergere l'"anima" e sostanza bilaterale di questa; l'applicazione della stessa, d'altra parte, è già ben in grado di appagare il sindacato, rafforzando la diffusione ed il consolidamento di prassi analoghe.

L'ipotesi che la società multinazionale non accolga *sic et simpliciter* la proposta sindacale apparirebbe tuttavia ben più frequente. In tal caso potrebbe emergere una formale interazione con il sindacato, alla ricerca di un assestamento della regola secondo le diverse ulteriori esigenze individuate dall'impresa: ciò implicando un primo importante riconoscimento dell'interlocutore; e potendo altresì in potenza condurre alla fondamentale novità di un accordo vero e proprio.

Può infine emergere un rifiuto della proposta sindacale, esplicito o per fatti concludenti.

D'altra parte – e forse ancora più frequentemente – pure la concreta applicazione di regole (contrattuali od unilaterali) formalmente introdotte, con tutta probabilità è in grado di porre rilevanti problemi al sindacato.

A questo punto, in un *habitat* assai meno influenzato dai disposti positivi degli ordinamenti degli Stati di quanto sia mai storicamente accaduto, diviene decisivo il profilo dell'autotutela.

3.2. Il problema della *soziale Exekution*.

Fin dalla prima riflessione sugli specifici caratteri delle obbligazioni ricadenti su datore di lavoro (ovvero sua associazione di appartenenza) ed organizzazione sindacale dei lavoratori, all'interno

²⁶⁵ Nel perseguimento del disegno ora prospettato – o di altra dinamica con impatto sovranazionale – sembra fondamentale per il sindacato (in particolare) occidentale individuare al proprio interno un nuovo ceto di "funzionari" negoziatori (chiamati in prima battuta ad operare soprattutto in sede intersindacale, come si accennava), di elevata formazione e competenza; poliglotti e disponibili ad assai frequenti spostamenti nell'intero globo. Si pensa a tecnici, sia pure con necessarie capacità e sensibilità di lettura "politiche"; all'occorrenza da "strappare" alle stesse società multinazionali; soprattutto da retribuire (non come garantiscono queste ultime ma in ogni caso) profumatamente (e probabilmente proteggere anche fisicamente per decenni).

²⁶⁶ La regola individuata dovrebbe concernere l'insieme di questi, a prescindere dal fatto che i sindacati di qualcuno dei Paesi coinvolti non abbiano (potuto/voluto) partecipare alla formazione della stessa: in quest'ultimo caso saranno le altre organizzazioni ad individuare una ipotesi di articolazione locale.

²⁶⁷ V. NADALET, *Diritto del lavoro e diritto della concorrenza: articolazioni possibili. Qualche proposta scomoda in tema di "globalizzazione"*, LD, 2002, p. 131.

del contratto collettivo, se ne è sottolineata la portata “politico-sociale”, prima che “giuridico-formale”. Ciò avviene con particolare lucidità e consapevolezza nella riflessione di Hugo Sinzheimer, il quale “non si illudeva che i meccanismi risarcitori del sistema di sanzionamento civile delle obbligazioni *ex contractu* fossero effettivamente idonei a garantire l’esecuzione delle reciproche obbligazioni. L’adempimento di queste ultime poggiava innanzitutto sulla *soziale Execution*, su quelle che oggi chiameremmo le ‘sanzioni intersindacali’ e, solo in via ipotetica e del tutto residuale, sui meccanismi risarcitori del diritto privato codificato”²⁶⁸.

Ebbene è opinione largamente diffusa che proprio l’efficacia – o addirittura la prospettabilità stessa – dell’autotutela collettiva sia radicalmente messa in crisi (ed in prospettiva negata) dal processo di globalizzazione: gli strumenti di pressione sindacale, lungi dal rimuovere le resistenze dello storico interlocutore dialettico, l’impresa, provocherebbero effetti ancora più negativi per i prestatori in lotta, nel momento in cui lo spostamento della produzione in altra località, anche esterna alla Nazione di appartenenza, farebbe perdere il lavoro agli stessi.

In tale conclusione, a parere di chi scrive, c’è minore verità di quanto normalmente non si tenda a ritenere²⁶⁹. A ben guardare, in effetti, l’esemplificazione - ma anche, non di rado, la concreta prassi - illustrata non descrive il fallimento della sanzione collettiva come tale: piuttosto la decisiva inadeguatezza connessa all’inesistenza di un interesse collettivo aggregato sovranazionale nonché di una regola (unilaterale o bilaterale) in tale ambito emergente. Si tratta appunto del profilo cui già è stata dedicata attenzione e che costituisce il vero (enorme) “snodo” problematico, nell’adeguamento sindacale alla dinamica economica globale.

Ipoteticamente (ed ottimisticamente) risolto quest’ultimo, parrebbe invece proprio che strumenti di pressione sociale siano – domani come oggi; e come ieri – bene ed efficacemente utilizzabili dalle organizzazioni sindacali.

Occorre però probabilmente sottolineare differenze, nella relazione con scenari di breve, medio e lungo periodo.

Una volta in effetti completato il lungo e difficile percorso volto a costituire l’interesse collettivo sovranazionale, parrebbero fruibili tutti gli strumenti di autotutela storicamente utilizzati, a partire dallo sciopero stesso. È forse possibile che “il rimescolamento dei confini tra i gruppi sociali” nonché “la riduzione del segmento che storicamente ha fatto ricorso a questo modello di autotutela collettiva”, conduca ad una riduzione della “rilevanza sociale dello sciopero”²⁷⁰. Tuttavia nello scenario qui ipotizzato (si ripete: di lungo periodo e dichiarato ottimismo) ci si troverebbe il fronte a strumento, cui la stessa dimensione globale di confronto potrebbe conferire nuova vitalità: si pensi alle notevolissime possibilità di articolazione dell’iniziativa di astensione collettiva.

Nel breve e medio periodo invece – nella fase già descritta in cui la società multinazionale, secondo l’esemplificazione proposta, respinge od in concreto non dà applicazione alle (prime) regole elaborate in sede intersindacale – (ovvero anche in prospettiva, se i dubbi sopra espressi si rivelassero fondati) certamente gli strumenti “classici” di autotutela ed in particolare lo sciopero

²⁶⁸ Cfr. VARDARO, *op. ult. cit.*, p. 6. V. pure GIUGNI, *op. ult. cit.*, p. 119 ss.

²⁶⁹ Rileva peraltro SENNET, *L'uomo flessibile, op. cit.*, pp. 137 e 138, che “l’economia globale non fluttua liberamente nello spazio ... I luoghi hanno potere, e la nuova economia potrebbe restarne vincolata”.

²⁷⁰ Così CARUSO, *Il conflitto collettivo post-moderno: come si adegua il diritto del lavoro, op. cit.*, p. 125.

appaiono di ben difficile impiego. Infatti l'astensione dei lavoratori dei Paesi del terzo mondo, non sindacalizzati né (ancora) rafforzati dall'azione collettiva, i quali pertanto subiscono uno squilibrio sovente abissale nel contratto di lavoro, risulta del tutto improbabile; mentre lo sciopero dei prestatori nei Paesi più sviluppati – pur non dovendosi sempre e comunque rilevare l'improficuità – rischia, come si diceva, di essere inefficace o addirittura controproducente, proprio in quanto isolato.

In tale cruciale fase storica dell'ipotizzato processo di radicamento sovranazionale della presenza sindacale, apparirebbe allora miglior avviso utilizzare altri strumenti di pressione sociale: ed il più efficace di tutti potrebbe rivelarsi il boicottaggio delle merci prodotte o dei servizi forniti (innanzitutto) dalle società multinazionali con cui si è in conflitto²⁷¹.

Si tratta di modalità di azione con una (ormai risalente) tradizione nel modello statunitense di relazioni industriali ma quasi ignota ai sistemi europeo-continentali (e certamente all'italiano), la quale parrebbe offrire oggi all'organizzazione sindacale molteplici vantaggi: può essere gestita esclusivamente (o quasi) nei Paesi occidentali, senza che in alcun modo ne risenta la capacità di pressione (a differenza di quanto accade per lo sciopero); non produce alcun danno ai prestatori, sul piano del sinallagma contrattuale; consente un coinvolgimento, accanto ai prestatori, della ben più vasta area di cittadini "sensibili" alle istanze cui la peculiare manifestazione è rivolta.

Emergerebbe pertanto una immanente dimensione politica della pressione sociale, con un notevolissimo allargamento del tradizionale concetto di solidarietà tra prestatori ed una vera e propria ridefinizione della nozione di cittadinanza nell'ordinamento intersindacale. Forse una manifestazione - potrebbe dirsi ancora - di quel "passaggio dallo sciopero al potere di coalizione, come asse del conflitto sociale", da taluni già preconizzato²⁷².

Ad un'iniziativa di tal fatta, la quale – ove organizzata da soggetti radicati, con milioni di iscritti, nei diversi Paesi - coinvolga parte significativa dei prestatori e degli stessi cittadini "amici", nell'occidente ricco e consumista, si crede che tutte le multinazionali (comprese le più grandi e potenti) risulterebbero molto sensibili. Il boicottaggio anzi, per potenzialità e dimensioni assumibili, potrebbe risultare arma fin troppo distruttiva; da usare quindi con parsimonia ed intelligenza (dopo alcune iniziali probabilmente necessarie dimostrazioni): in grado però forse contemporaneamente di smentire quell'immagine di sindacato inevitabilmente destinato a subire le scelte delle imprese (in particolare) multinazionali, nella sostanza e comunque in prospettiva "debellato".

Sul piano strettamente giuridico il boicottaggio pone delicati problemi di compatibilità con le regole sulla concorrenza, tradizionalmente presenti negli Stati Uniti d'America ed oggi assai importanti nell'Unione europea. L'intero fenomeno sindacale e lo stesso contratto collettivo sono stati a dire il vero coinvolti, in particolare stando all'esperienza statunitense, nella dialettica con le

²⁷¹ Oltre a CARUSO, *op. ult. cit.*, p. 125, cfr. MACNEIL, *Labour Picketing and consumer Boycotts: Judicial Ideology in Kmart and Allsco*, *CLEJ*, 2000, n. 8, p. 79 ss.; SUPLOT, *Revisiter les droits d'action collective*, *DS*, 2001, p. 702.

²⁷² Cfr. CARUSO, *op. ult. cit.*, p. 102; SUPLOT, *op. ult. cit.* Secondo CARUSO, il "passaggio dallo sciopero a ciò che si è indicato con il sintagma concettuale 'potere di coalizione' implica una fase in cui il conflitto nella società, in molte sue espressioni, si separa dallo sciopero (nella sua configurazione sociale tipica e nella sua proiezione giuridico formale) e si mette al servizio di interessi parziali e contingenti, di rivendicazioni ambientali, o di tipo identitario di livello locale e/o territoriale ma anche sociale (il *consumerism*), di pressioni lobbistiche e/o politiche istituzionali, di generiche istanze anti globalizzazione" (p. 103).

regole sulla concorrenza: la soluzione di compatibilità storicamente accolta ha valorizzato la specifica funzione dell'attività sindacale – come oggi sembrerebbe avvenire pure in ambito comunitario²⁷³ - ma anche descritto e prefissato le caratteristiche dell'azione ritenuta legittima²⁷⁴.

Sotto quest'ultimo profilo, non è affatto detto che l'impiego del boicottaggio, come qui preconizzato, risulti conforme ad importanti regole operanti in più Paesi dell'occidente.

Anche tali previsioni però – come la loro interpretazione - sono oggetto di disputa nel confronto sovranazionale. Mentre – come può dirsi per la serie delle manifestazioni collettive – il sistema giuridico degli Stati mal si presta a realizzare una piena ed idonea "razionalizzazione formale"²⁷⁵: per essere ancora più chiari, non è facilmente immaginabile che una multinazionale colpita da boicottaggio possa rifarsi degli assai ingenti danni subiti, attraverso la condanna al risarcimento di uno o più sindacati organizzatori²⁷⁶.

La stessa dinamica di globalizzazione consentirebbe peraltro alle strutture coalizzate di sfruttare i vantaggi di cui godono oggi le imprese, nel momento in cui stabiliscono in quale Stato assumere i prestatori, accumulare le perdite, far confluire i profitti ecc. ecc.: si tratterebbe cioè di organizzare il boicottaggio in Paesi dove l'antigiuridicità di questo non è conclamata o addirittura affermata.

L'Italia parrebbe non rientrare in tale ultimo ambito. Infatti, ai sensi dell'art. 507 c.p., risulta punibile "chiunque" – per fini contrattuali, non contrattuali, di coazione alla pubblica autorità, di solidarietà o protesta – "mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali". La norma, risalente al periodo fascista, alla fine degli anni sessanta è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, esclusivamente "per la parte relativa all'ipotesi della propaganda" e laddove quest'ultima non raggiunga "un grado tale di intensità e di efficacia da risultare veramente notevole"²⁷⁷.

L'ipotesi di boicottaggio qui prospettata – "valendosi della forza e autorità di leghe o associazioni"

²⁷³ V. A. LYON-CAEN, *L'infiltration du droit du travail par le droit de la concurrence*, DO, 1992, p. 313 e MANCINI, *Principi fondamentali di diritto del lavoro nell'ordinamento delle Comunità europee*, DCSI, 1986, p. 587. V. pure ROCCELLA, *Tutela della concorrenza e diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, DLRI, 1993, p. 1 ss. Sul problema specifico dato dal raccordo tra diritto della concorrenza e contrattazione collettiva, cfr. ALLAMPRESE, *Diritto comunitario della concorrenza e contratti collettivi*, LG, 2000, p. 33; ICHINO, *Contrattazione collettiva e antitrust: un problema aperto*, MCR, 2000, p. 635; NADALET, *Diritto del lavoro e diritto della concorrenza: articolazioni possibili*, op. cit., p. 114 ss.; PALLINI, *Il rapporto problematico tra diritto della concorrenza e autonomia collettiva nell'ordinamento comunitario e nazionale*, RIDL, II, p. 225 ss.. Cfr. altresì ORLANDINI, *Libertà di circolazione delle merci: un limite "comunitario" al conflitto sindacale*, DLRI, 1999, p. 623 ss.

²⁷⁴ Cfr. soprattutto l'esperienza statunitense, su cui v. nota 141.

²⁷⁵ Cfr. VARDARO, op. ult. cit.

²⁷⁶ Quanto tuttavia all'esperienza statunitense, v. il distruttivo impatto sulla AFL (*American Federation of Labor*) e sugli stessi prestatori associati, della condanna al risarcimento dei danni statuita nel caso *Loewe v. Lawlon* (più nota come *Danbury Hatters*) deciso nel 1908, sulla base dello *Sherman Antitrust Act*. È tuttavia pure vero che proprio tale condanna provocò una fortissima mobilitazione delle organizzazioni sindacali e quindi dello stesso Partito Democratico, la quale condusse nel 1914, Presidente WOODROW WILSON, alla importante riforma operata con il *Clayton Antitrust Act*. Questo l'incipit della sezione 6 di quest'ultimo testo: "*The labor of a human being is not a commodity or article of commerce*". Cfr. GOULD IV, *A Primer on American Labor Law*, op. cit., p. 14 ss.

²⁷⁷ Cfr. Corte Cost. 17 aprile 1969, n. 84, FI., 1969, I, c. 1376. V. ZANELLI, *Boicottaggio nel diritto del lavoro*, Digesto, Torino, 1987.

e proponendosi esplicitamente l'obiettivo di risultare più "intensa" possibile - risulterebbe pertanto in Italia, secondo questo orientamento, penalmente censurabile. Ma un effettivo e consistente impiego dello specifico strumento di autotutela, da parte delle organizzazioni sindacali nazionali (fino ad ora del tutto incuranti), si ritiene farebbe mutare il contesto complessivo che si colloca alla base della valutazione di legittimità costituzionale. La chiara ed affermata connessione tra boicottaggio ed ordinamento intersindacale, potrebbe infatti favorire l'emersione di un contrasto tra artt. 507 c.p. e 39 della Costituzione, quanto al profilo di tutela della libertà sindacale²⁷⁸; mentre in sede civile è probabilmente sull'"ingiustizia" del danno provocato dall'azione sindacale, che si concentrerebbe la disputa interpretativa.

Può tuttavia conclusivamente rilevarsi come l'ordinamento (italiano e) di gran parte dei Paesi occidentali sembri individuare oggi previsioni, innanzitutto in sede costituzionale, alla luce delle quali risulta più agevole argomentare la liceità del boicottaggio, di quanto non fosse, a cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo, fare altrettanto per lo sciopero²⁷⁹.

3.3. Stati e sindacati.

Merita infine precisare che i sindacati, ovvero sia la coalizione sovranazionale organizzata di questi, non sono né sarebbero soli, in tale apparentemente proibitiva opera di governo ed "umanizzazione" del processo di globalizzazione. Esistono interessi diversi da quello sindacale ma oggettivamente almeno in parte convergenti; può altresì essere fatto riferimento a soggetti da coinvolgere, all'interno del complessivo disegno regolatore: primi tra questi potrebbero essere (sarebbe importante fossero) gli stessi Stati, il cui potere sta declinando ma non si crede comunque affatto sarà, nel breve e medio periodo, irrilevante.

Precisando meglio, i sindacati non sono gli unici soggetti che rischiano (eufemisticamente) un serio ridimensionamento, ove si prolunghi nei termini oggi esistenti il processo di globalizzazione: ciò vale ad es. anche per molteplici imprese occidentali, troppo piccole per giovare delle opportunità di *shopping* mondiale praticato dalle multinazionali; che subiscono anzi la concorrenza e lo stesso *dumping* di queste ultime, come delle stesse imprese emergenti localizzate nel terzo mondo, con costo del lavoro assolutamente inferiore.

La questione è molto delicata. Può dirsi che siano coinvolte da questo fenomeno innanzitutto imprese occidentali che, fino ad oggi, hanno basato su di una "ricetta" analoga (ovverossia ridotto costo del lavoro; cui all'occorrenza unire, come avvenuto per l'Italia, una moneta debole, in più occasioni svalutata) la propria capacità di penetrazione nei mercati. In tale senso si tocca un problema di complessiva adeguatezza del sistema industriale dei Paesi²⁸⁰.

Apparirebbe comunque importante reperire un punto di equilibrio tra legittimazione e governo delle differenze. Nel momento in cui fosse la coalizione globale dei sindacati ad individuare tale assetto, si avrebbe un tendenziale rispetto delle convenienze dei distinti contesti locali, le cui

²⁷⁸ V. GHEZZI, ROMAGNOLI, *Il diritto sindacale*, Bologna, 1997, pp. 242, 243.

²⁷⁹ Cfr. CARNELUTTI, *Il diritto di sciopero e il contratto di lavoro*, RDC, 1907, I, p. 87 ss. e REDENTI, *Sul diritto di sciopero e sul concetto di interesse professionale*, RDC, 1909, p. 20 ss. V. in materia ROMAGNOLI, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in ID, *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, 1974, p. 134 ss.

²⁸⁰ Cfr. DEAKIN, WILKINSON, *Il diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione*, op. cit., p. 616.

organizzazioni di rappresentanza dei prestatori sarebbero chiamate a decidere su di un piano di parità, e nel contempo la più elevata garanzia che ciò si traduca in un miglioramento delle condizioni di lavoro. La lunghezza del processo qui immaginato e la assai probabile permanente distanza tra regole fissate e prassi, concederebbero d'altra parte in fatto notevolissimi margini di flessibilità per le imprese dei Paesi del terzo mondo (come avviene ancora oggi in Italia, quanto alla imponente area del c.d. "sommerso"²⁸¹). Ciò non togliendo comunque importanza all'introduzione della regola, poiché in grado di "plasmare", sia pure con i tempi necessari (in tal caso certamente lunghi), i comportamenti sociali.

L'aspirazione sindacale al governo del processo di globalizzazione non è pertanto isolata: si confronta con analoghi esistenti auspici, anche se talora non lucidamente individuati e sovente motivati da ragioni ben diverse. Si tratta di potenziali "compagni di viaggio", non sempre e neanche necessariamente piacevoli²⁸², assieme (anche) ai quali cercare di condizionare ad es. gli indirizzi degli Stati.

Il ruolo di questi ultimi, seppure frontalmente investito dal processo di globalizzazione, non può essere definito influente. Una esemplificazione di quel che possono concretamente fare gli Stati già la si è fornita, discutendo in precedenza della legislazione esistente sul boicottaggio.

Un sindacato fortemente impegnato nella direzione qui auspicata, potrebbe ben incidere – anche con tempi ridotti – sull'indirizzo dei Governi "amici", spingendoli ad un maggiore attivismo in sede internazionale²⁸³. Né va dimenticato come la storia (segnatamente della Gran Bretagna) abbia mostrato Stati governati da partiti, costituenti emanazione del sindacato: il tragitto indicato certamente non pare oggi completabile rapidamente, nei Paesi occidentali; ma la evidente caduta di tensione ideologica post-marxista, la quale sta modificando notevolmente i canoni di approccio dei cittadini alla politica, potrebbe rendere non del tutto irrealistico tale esito.

Attraverso gli Stati ovvero direttamente interloquendo, la coalizione dei sindacati potrebbe infine divenire referente delle "alleanze regionali di Stati" esistenti ed in corso di formazione, a partire dall'Unione europea. Si pensi solamente – concludendo questa serie di prospettazioni (forse) fantastiche – a quale rilievo acquisirebbe la regola sindacale unilateralmente individuata, come già precisato, se l'osservanza di questa fosse richiesta dall'Unione europea per l'accesso al proprio mercato ovvero anche per "il solo trattamento preferenziale non reciproco concesso ... ai Paesi in via di sviluppo"²⁸⁴.

²⁸¹ V. BELLAVISTA, *Il lavoro sommerso*, Torino, 2000.

²⁸² Così ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, op. cit., p. 573 ss.

²⁸³ Magari è vero – se si consente un moto di spirito – che l'Italia negli assetti di potere mondiale conta meno della Coca Cola: questo fu peraltro detto da più parti a proposito della Grecia, quando fu scelta come sede olimpica Atlanta e non Atene. È tuttavia possibile che sempre l'Italia conti almeno quanto la Pepsi e comunque più della Peroni: ci si potrebbe pertanto legittimamente aspettare da essa una capacità di intervento paragonabile (o rispettivamente superiore) a quello esercitato da questi due gruppi.

²⁸⁴ Così PERULLI, *La promozione dei diritti sociali fondamentali*, op. cit., p. 119.